



CAMFIN S.p.A.

Sede in Milano, Via G. Negri 8
Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154

**RELAZIONE ANNUALE
SUL GOVERNO SOCIETARIO
ESERCIZIO 2008**

ai sensi degli artt.124 *bis* TUF, 89 *bis* Regolamento Emittenti Consob e
dell'art. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa

Emittente: Camfin S.p.A.
Sito Web: www.gruppocamfin.it

Data di approvazione della Relazione: 27 marzo 2009

INDICE

INDICE	2
GLOSSARIO	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE.....	6
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.....	6
(ex art. 123 bis TUF).....	6
a) <i>Struttura del capitale sociale</i>	6
b) <i>Partecipazioni rilevanti nel capitale</i>	7
c) <i>Partecipazione azionaria dei dipendenti</i>	8
d) <i>Nomina e sostituzione degli amministratori</i>	8
e) <i>Modifiche statutarie</i>	10
f) <i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</i>	10
g) <i>Clausole di change of control</i>	12
h) <i>Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto</i>	12
3. COMPLIANCE	12
4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	12
5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	13
5.1. <i>COMPOSIZIONE</i>	13
5.2. <i>RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	17
5.3. <i>ORGANI DELEGATI</i>	22
5.4. <i>ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI</i>	23
5.5. <i>AMMINISTRATORI INDIPENDENTI</i>	24
5.6. <i>LEAD INDEPENDENT DIRECTOR</i>	25
6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	26
7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	27
8. COMITATO PER LE NOMINE	27
9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.....	28
10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	29
11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> ...30	
12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	34
12.1. <i>AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</i>	34
12.2. <i>PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO</i>	35

<i>12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001</i>	36
<i>12.4. SOCIETA' DI REVISIONE</i>	37
<i>12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</i>	38
13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	40
14. COLLEGIO SINDACALE	41
15. NOMINA DEI SINDACI	41
16. SINDACI	43
17. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	46
18. ASSEMBLEE	47
19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	48
Allegati:	50

GLOSSARIO

Camfin: indica Camfin S.p.A. con sede in Milano, via G. Negri, 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154;

Codice di autodisciplina: indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. e disponibile sul sito internet www.borsaitaliana.it;

Codice civile: indica il codice civile italiano;

Consiglio / Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione di Camfin;

CONSOB: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Data di approvazione della Relazione: indica la riunione del 27 marzo 2009 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la presente relazione;

Dirigente Preposto: indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-*bis* del TUF;

Esercizio: indica l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2008 a cui si riferisce la Relazione;

Gruppo Camfin: indica la Società e le società direttamente o indirettamente controllate dalla medesima;

Istruzioni al Regolamento di Borsa: indica le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

Legge per la tutela del risparmio: indica la legge del 28 dicembre 2005 n. 262 in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2005;

Regolamento di Borsa: indica il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

Regolamento Emittenti Consob: indica il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti;

Regolamento Mercati Consob: indica il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati;

Relazione: indica la presente relazione sul Governo Societario di Camfin e gli assetti proprietari redatta ai sensi degli artt. 124 *bis* TUF, 89 *bis* Regolamento Emittenti Consob e dell'art. IA.2.6. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa;

Società: indica Camfin;

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Camfin è una società quotata alla Borsa di Milano a capo di un Gruppo presente nel settore energetico italiano dal 1915. Camfin è il principale azionista del Gruppo multinazionale Pirelli & C. SpA, leader nei settori pneumatici e immobiliare, e opera nel settore del gas naturale in Italia attraverso Energie Investimenti, società partecipata per il tramite di Cam Partecipazioni S.p.A.. La società è anche attiva nelle fonti rinnovabili di energia e nelle tecnologie per la mobilità sostenibile.

La consapevolezza dell'importanza rivestita da un efficiente sistema di *corporate governance* per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore, spinge la Società a mantenere il proprio sistema di governo societario costantemente in linea con le *best practices* nazionali ed internazionali.

Camfin adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale fondato sulla centralità del Consiglio di Amministrazione. Il modello di *governance* della Società è basato sulla presenza di una corretta prassi di *disclosure*, sulle scelte e sui processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, su un'efficace disciplina dei potenziali conflitti di interesse nonché su rigorosi principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

Il sistema di *governance*, oltre che in orientamenti e indirizzi del Consiglio di Amministrazione, trova evidenza documentale nel Codice etico, nello Statuto Sociale, nel Regolamento delle assemblee ed in una serie di principi e procedure, periodicamente aggiornati in ragione delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it nell'apposita sezione dedicata alla *Corporate Governance*.

Si segnala infine che la Società, nel fascicolo contenente il proprio bilancio semestrale, dà evidenza degli aggiornamenti e delle integrazioni apportate al proprio sistema di *Corporate Governance* rispetto a quanto evidenziato nella Relazione.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

(ex art. 123 bis TUF)

alla data del 27/03/2009

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., come anche evidenziato nella tabella che segue, alla Data della Relazione, ammonta ad Euro 191.199.414,64, suddiviso in n. 367.691.182 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni ordinarie (*)	367.691.182	100	Segmento: Standard (classe 1)

(*) Codice ISIN IT0000070810

Diritti e obblighi delle azioni

Le azioni danno diritto ad un voto ciascuna.

Le azioni sono nominative o al portatore, in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore. L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione (art. 8 statuto sociale).

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche privilegiate. Qualora deliberato dall'Assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti (art. 7 statuto sociale). Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile (art. 6 statuto sociale).

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma di legge (art. 22 statuto sociale).

Il testo dello statuto sociale è riportato in calce alla Relazione ed è reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*.

Altre informazioni sulle Azioni

Si segnala inoltre che non esistono:

- **Restrizioni al trasferimento delle azioni.**
- **Azioni o altri titoli che conferiscono diritti speciali.**
- **Restrizioni al diritto di voto delle azioni** (quali ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della Società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso titoli).

b) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 58/1998 Camfin S.p.A. è controllata di diritto da Marco Tronchetti Provera, per il tramite di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., a sua volta controllata di diritto dalla Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a..

Nella tabella che segue sono elencati i soggetti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D. Lgs n. 58/98 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Soggetto Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario e votante	Quota % sull'intero capitale sociale
Marco Tronchetti Provera	GPI - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	53,81%	53,81%
Carlo Acutis	. Yura International BV	4,31	4,31
	. Vittoria Assicurazioni S.p.A.	4,31	4,31
		8,62	8,62
Genesis Ltd SA	Dear Cinestudi S.p.A.	3,50	3,50
UBS AG	UBS AG (* di cui il 3,41% a titolo di riportatore/prestatario	3,45 (*)	3,45 (*)
Massimo Moratti	. CMC S.p.A.	1,74	1,74
	. Sirefid S.p.A. (intestazione fiduciaria)	1,16	1,16
		2,91	2,91

Nota:

Le informazioni relative agli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono azioni ordinarie in misura superiore al 2% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società sono inoltre reperibili sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Al riguardo, si ritiene utile segnalare che le informazioni pubblicate da CONSOB sul proprio sito, in forza delle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 120 TUF ed al Regolamento Emittenti Consob 11971/99, potrebbero discostarsi sensibilmente dalla reale situazione, ciò in quanto gli obblighi di comunicazione delle variazioni nella percentuale di partecipazione detenuta sorgono non già al semplice variare di tale percentuale bensì solo al "superamento di" o "alla discesa al di sotto" di predeterminate soglie (2%, 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di 5). Ne consegue, ad esempio, che un azionista (i.e. soggetto dichiarante) che ha dichiarato di possedere il 2,6% del capitale con diritto di voto potrà aumentare la propria partecipazione sino al 4,9% senza che, in capo al medesimo, sorga alcun obbligo di comunicazione a CONSOB ex art. 120 TUF.

In relazione alle azioni attualmente in circolazione non risulta alla Società che esistano pattuizioni o accordi tra gli azionisti in merito all'esercizio dei diritti ad essi inerenti e al trasferimento delle stesse, comunemente definiti sindacati di voto e di blocco.

c) Partecipazione azionaria dei dipendenti

La Società e le società dalla medesima controllate non hanno in essere alcun piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti e/o Amministratori del Gruppo Camfin.

d) Nomina e sostituzione degli amministratori

Lo Statuto della Società¹ prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema del *voto di lista*. Tale meccanismo (introdotto in statuto a seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2007), assicura alla cosiddetta *minoranza* – in caso di presentazione di almeno due liste – la nomina di un quinto dei Consiglieri.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate² presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB³, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, è depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse

¹ Articolo 12 dello Statuto Sociale.

² Anche in linea con il Criterio *applicativo* 6.C.1 del Codice di Autodisciplina.

³ Si segnala che la CONSOB (Delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) ha individuato per l'esercizio 2009 la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione da parte dei soci delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Camfin nella misura del 2,5 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, percentuale superiore a quella statutaria che, nel caso, troverebbe quindi applicazione.

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Come da *best practices* internazionali, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Società consente ai soci di esprimersi con separate votazioni in merito rispettivamente: (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ii) alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle liste presentate (iii) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e (iv) alla determinazione del compenso spettante ai Consiglieri.

e) Modifiche statutarie

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale trovano applicazione le norme di legge.

f) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data dell'11 maggio 2009, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali euro 50.000.000, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 96.153.846 azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data dell'11 maggio 2009 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali euro 50.000.000 nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrant.

Le delibere di aumento di capitale che saranno eventualmente assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite dovranno fissare il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; potranno anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2008 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 del Codice Civile, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate. L'acquisto può essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. Le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie sono state stabilite dall'Assemblea degli Azionisti in conformità alle proposte del Consiglio di Amministrazione illustrate nell'apposita Relazione degli Amministratori, disponibile nel fascicolo del bilancio 2007 nonché sul sito internet della Società, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2008, dando seguito all'autorizzazione ricevuta dalla predetta Assemblea, ha approvato il relativo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del piano sono state comunicate dalla Società al mercato con comunicato stampa diffuso lo stesso 12 maggio 2008, anch'esso disponibile sul sito internet della Società.

Nessuna azione è stata acquistata nell'ambito del programma di cui sopra e pertanto, alla Data di approvazione della Relazione, la Società non detiene azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28/29 aprile 2009:

- il rinnovo, per i medesimi ammontari, delle deleghe conferite al Consiglio dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'11 maggio 2004;
- il rinnovo, alle medesime condizioni, dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita al Consiglio dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2008.

Si rinvia a tal proposito alle rispettive Relazioni illustrative predisposte dagli Amministratori, che saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

g) Clausole di *change of control*

Si segnala che con riferimento ad alcuni contratti di finanziamento, (circa il 25% del debito bancario totale), è prevista la possibilità da parte degli istituti finanziatori di recedere dal contratto qualora intervenga una modifica della compagine societaria tale da comportare il cambio di controllo della Società.

Si segnala inoltre che, con riferimento alla partecipazione societaria in Energie Investimenti S.p.A., è prevista la possibilità per l'altro azionista Gaz de France (che detiene la maggioranza della società) di esercitare una *Call option* per acquisire tutte le azioni detenute da Cam Partecipazioni S.p.A. in Energie Investimenti S.p.A., ad un prezzo corrispondente al *fair market value* delle stesse, qualora intervenga una modifica della compagine societaria tale da comportare il cambio di controllo della Società.

h) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

La Società non ha stipulato con i propri amministratori accordi che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

3. COMPLIANCE

Camfin aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana sin dalla sua prima emanazione (del luglio del 2002) e successivamente, nella riunione del Consiglio del 16 marzo 2007 ha formalizzato la propria adesione alla nuova versione dello stesso (del marzo 2006), pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.

Come detto, la consapevolezza dell'importanza rivestita dalla *corporate governance* della Società per il conseguimento degli obiettivi di creazione di valore, spinge la Società stessa a mantenere il proprio sistema di governo societario costantemente in linea con le *best practices* nazionali e internazionali.

Alla Data di approvazione della Relazione non si applicano a Camfin disposizioni di legge non italiane suscettibili di influenzare la struttura di *Corporate Governance* della Società.

4. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società è sottoposta al controllo di diritto da parte di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (cfr. precedente sezione 2, paragrafo b).

In relazione alla partecipazione di controllo detenuta da Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., tenuto conto delle valutazioni effettuate – dalle quali è emerso, tra l'altro, che la stessa non svolge un ruolo determinante, e comunque non esercita un'influenza decisiva, nella definizione dei piani strategici pluriennali e del budget annuale e nelle scelte di investimento, non definisce la *policy* per l'acquisto di beni e servizi sul mercato né coordina le iniziative e le azioni di business nei diversi settori in cui opera il Gruppo Camfin, e che la stessa Società è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale – il Consiglio di Amministrazione (sin dal 2004) ha ritenuto vinta la presunzione relativa di cui all'art. 2497 sexies del codice civile e ha concluso che Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società.

Per contro, Camfin, a capo dell'omonimo Gruppo, esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi di quanto previsto dal codice civile italiano, sulle società dalla medesima controllate, avendone dato tempestiva pubblicità come previsto dall'articolo 2497-bis del codice civile.

Nel bilancio al 31 dicembre 2008 sono indicati i rapporti economici intrattenuti da Camfin con le società sulle quali la Società esercita attività di direzione e coordinamento.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In linea con quanto previsto dalla normativa italiana per il modello di amministrazione tradizionale, la gestione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo attivo nella guida strategica della stessa così come nella supervisione della gestione, con un potere di indirizzo sull'amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto in una serie di decisioni necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto di appositi Comitati istituiti al proprio interno, interamente composti, ad eccezione di un componente in un comitato, da amministratori indipendenti.

5.1. COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di Statuto,⁴ è composto da non meno di sette e non più di quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

⁴ Articolo 12 dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31 dicembre 2008 è composto di 12 Amministratori ed è stato nominato, attraverso il meccanismo del voto di lista - introdotto nello statuto sociale nel 2007 - dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008 per tre esercizi, con scadenza pertanto con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

L'età media dei Consiglieri è di 53 anni.

All'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008 è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., il quale ha messo a disposizione i profili dei candidati in modo da consentire la preventiva conoscenza delle loro caratteristiche personali e professionali, nonché del possesso da parte di taluni dei requisiti per essere qualificati come indipendenti. I *curricula vitae* presentati in occasione del deposito delle liste sono stati tempestivamente pubblicati sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*, ove sono tuttora reperibili nella loro versione aggiornata.

Prima della nomina tutti gli Amministratori hanno fatto pervenire alla Società una loro dichiarazione circa l'assenza di esercizio di attività in concorrenza con la Società di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. Nessuna comunicazione di variazione alle predette dichiarazioni è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data di approvazione della Relazione, nonché la composizione dei comitati nominati in seno al Consiglio:

Nominativo***	Carica	In carica dal	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	=%* CdA
Marco Tronchetti Provera	Presidente	29/04/2008		X ⁵			100
Carlo Alessandro Puri Negri	Vice Presidente	29/04/2008		X ⁵			100
Giorgio Luca Bruno	Amministratore Delegato	29/04/2008	X				100
Andrea Acutis	Consigliere	29/04/2008		X			100
Nicoletta Greco	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Roberto Haggiag ⁶	Consigliere	29/04/2008		X			100 **
Mario Notari	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Alberto Pirelli	Consigliere	29/04/2008		X			100
Arturo Sanguinetti	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Giuseppe Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			83

⁵ Cfr. successivo paragrafo 5.3 "Organi Delegati".

⁶ Il Consigliere Haggiag si è autosospeso dalla funzione di Amministratore nel novembre 2008. L'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28/29 aprile 2009 dovrà deliberare in merito all'eventuale revoca dell'incarico. L'apposita relazione predisposta dagli Amministratori è contenuta nel fascicolo di bilancio ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

Luigi Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			80 **
Raffaele Bruno Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			100

LEGENDA

* La percentuale tiene conto anche delle riunioni cui il Consigliere ha partecipato prima del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008.

** Il Consigliere è stato nominato per la prima volta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008. La percentuale tiene conto dunque delle sole riunioni svolte successivamente a tale data.

*** Tra i Consiglieri indicati in tabella non è menzionato il dott. Robert Haggiag Sr. (cessato dalla carica il 29 aprile 2008 con la scadenza del Consiglio) il quale aveva presenziato all'unica riunione consiliare tenutasi precedentemente al rinnovo del Consiglio.

Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Indip. TUF: se barrato indica che l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

% CdA: indica, in termini percentuali, la presenza del Consigliere alle riunioni del Consiglio.

Componenti Comitato Remunerazione	Carica	% C.R. (*)
Andrea Acutis	Presidente	100
Mario Notari	Membro	100
Arturo Sanguinetti	Membro	100
Componenti Comitato Controllo Interno e Corporate Governance	Carica	% C.C.I. e C.G. (*)
Arturo Sanguinetti	Presidente	100
Nicoletta Greco	Membro	100
Mario Notari	Membro	100

LEGENDA

* I componenti dei comitati in carica sono stati tutti confermati nel mandato. La percentuale tiene dunque conto anche delle riunioni cui il Consigliere ha partecipato prima del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008.

% C.R.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per la remunerazione.

% C.C.I.C.G.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*.

Successivamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2008, nessun consigliere ha cessato di ricoprire la carica.

Si segnala che prima dell'Assemblea del 29 aprile 2008 il Consiglio di Amministrazione era composto da 11 Consiglieri.

La suddetta Assemblea ha confermato 10 dei Consiglieri già in carica (Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Giorgio Luca Bruno, Andrea Acutis, Nicoletta Greco, Mario Notari, Alberto Pirelli, Arturo Sanguinetti, Giuseppe Tronchetti Provera e Raffaele Bruno Tronchetti Provera) e nominato nuovi Consiglieri Luigi Tronchetti Provera e Roberto Haggiag. Robert Haggiag Sr. è cessato dalla carica il 29 aprile 2008.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008, nel rispetto delle previsioni del Codice di Autodisciplina⁷, è stato confermato nella sua validità e vigenza l'Orientamento, assunto dal Consiglio di Amministrazione nel corso del precedente mandato⁸, per cui in principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di cinque società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento di Camfin S.p.A. ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice S&P/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (iscritte negli elenchi di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ovvero (iii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui ai punti (i), (ii) e (iii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, che sarà resa pubblica nell'ambito della relazione annuale sul governo societario e che, in tale sede, dovrà essere congruamente motivata.

In linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina⁹, in calce alla Relazione si riportano gli incarichi ricoperti dagli Amministratori nelle principali società diverse da quelle del Gruppo Camfin.

⁷ Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 1.C.3.

⁸ Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2007.

⁹ Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 1.C.2

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame da parte del Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance*, nella seduta del 27 marzo 2009 ha esaminato le cariche ricoperte e comunicate dai singoli consiglieri e ha valutato che tutti i Consiglieri ricoprono un numero di incarichi compatibile con lo svolgimento dell'incarico di Amministratore di Camfin secondo l'orientamento adottato dalla Società.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i Soci che, ai sensi di statuto, intendevano presentare liste per la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono stati invitati a prendere visione di detto documento.

In calce alla Relazione si riporta il citato Orientamento reperibile anche sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it, sezione "*Corporate Governance*".

5.2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto non prevede una cadenza minima delle riunioni consiliari. La Società ha diffuso¹⁰ un calendario che prefigura 4 riunioni per il 2009 ed in particolare:

- 27 marzo 2009 per l'esame del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
- 11 maggio 2009 per l'esame dei risultati consolidati del resoconto intermedio di gestione per il primo trimestre 2009;
- 31 luglio 2009 per l'esame della relazione finanziaria semestrale;
- 9 novembre 2009 per l'esame dei risultati consolidati del resoconto intermedio di gestione per il terzo trimestre 2009.

Le adunanze del Consiglio possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono effettuate con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni liberi prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Gli Amministratori e i Sindaci hanno sempre ricevuto con sufficiente anticipo la documentazione e le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame.

Nel corso dell'esercizio 2008 si sono tenute complessivamente sei riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali cinque successivamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Successivamente al rinnovo, la durata media di ogni riunione è stata di circa 45 minuti; la percentuale di partecipazione degli amministratori nominati nell'esercizio è di circa il 97%; gli Amministratori indipendenti hanno assicurato una presenza media complessiva del 100%. Il *Lead independent director* (Prof. Arturo Sanguinetti) ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per

¹⁰ Comunicati stampa del 10 novembre 2008, del 10 e del 24 marzo 2009.

la Corporate Governance (del quale è Presidente), alla riunione del Comitato per la Remunerazione e all'Assemblea degli Azionisti tenutasi nel corso dell'esercizio 2008.

Nel corso del 2009, sino alla Data di approvazione della Relazione, si è tenuta una sola riunione consiliare.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, come detto, svolge un ruolo centrale nel sistema di *corporate governance* della Società; ad esso spetta il potere (nonché il dovere) di direzione sull'attività della Società, perseguendo l'obiettivo finale e primario della creazione di valore.

A sensi di Statuto¹¹, infatti, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per norma di legge o di statuto non è riservato all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina¹²:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- redige e adotta le regole di *Corporate Governance* della Società e definisce le linee guida della *governance* di gruppo;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori muniti di apposite deleghe, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo ove istituito – con definizione dei limiti e delle modalità di esercizio e della periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- determina, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai componenti del Consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico,

¹¹ Articolo 17 dello Statuto Sociale.

¹² Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo I.C.1, lettera a.

economico, patrimoniale o finanziario per la Società, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

- effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- costituisce l'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- nomina i Direttori Generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone attribuzioni e poteri;
- nomina e revoca il preposto al controllo interno e ne determina le attribuzioni e i compensi, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e del Collegio Sindacale;
- valuta e approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa applicabile;
- esercita gli altri poteri e adempie ai compiti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Valutazione del generale andamento della gestione¹³

Il Consiglio di Amministrazione, anche in ottemperanza delle previsioni dello Statuto Sociale¹⁴ e della normativa vigente¹⁵, ha valutato con cadenza almeno trimestrale il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

A tal proposito si rinvia anche alla sezione "Organi Delegati" paragrafo "Informativa al Consiglio".

Sistema di controllo interno e sistema di *governance*¹⁶

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato¹⁷, con cadenza semestrale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e, più in generale, del sistema di *governance* della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

A tal proposito si segnala che da ultimo il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 27 marzo 2009, facendo proprie le considerazioni compiute dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* ha valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, e ha espresso un giudizio positivo sul

¹³ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo I.C.I., lett. e).*

¹⁴ Articolo 17.

¹⁵ Articolo 150 TUF.

¹⁶ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo I.C.I., lett. b).*

¹⁷ In linea con il *Criterio applicativo I.C.I* del Codice di Autodisciplina.

sistema di controllo interno e più in generale sul sistema di *governance* della Società e del Gruppo¹⁸.

Remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche¹⁹

Il Consiglio ha esaminato ed approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione del Presidente e del Vice Presidente, nonché dell'Amministratore Delegato della Società nominato nella riunione di Consiglio del 29 aprile 2008.

Si ritiene opportuno segnalare che le attribuzioni dei compensi al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato della Società sono state proposte al Consiglio dal Comitato per la Remunerazione, tenuto conto delle risultanze di apposito studio svolto da una società specializzata del settore, che ha analizzato la retribuzione di analoghe posizioni in termini di responsabilità, dimensione societaria e tipologia di business. Il sistema di remunerazione in essere prevede l'attribuzione di compensi articolati in una componente fissa in aggiunta al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Per le tematiche afferenti la remunerazione e per informazioni in ordine alla ripartizione tra i componenti del Consiglio del compenso globale annuo di euro 215.000 stabilito dall'Assemblea del 29 aprile 2008, si rinvia alla successiva sezione "Remunerazione degli amministratori".

Operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario²⁰

La "Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci" (riportata in calce alla Relazione e reperibile anche sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*), prevede che l'informativa generale sulle attività svolte sia completata da un'informativa specifica di dettaglio, tra l'altro, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

Inoltre il Consiglio, ferme restando le competenze e i poteri riservati al medesimo per legge, statuto, assetto di deleghe e procedure interne, ha stabilito che spetta al Consiglio stesso la preventiva approvazione di alcuni atti e operazioni non infragruppo, determinati sulla base di ulteriori criteri qualitativi e ulteriori soglie quantitative (riportati in calce alla Relazione), quando effettuati da Camfin o da società non quotate e soggette ad attività di direzione e coordinamento di Camfin.

Operazioni con parti correlate

Per le operazioni con parti correlate si rinvia alla sezione "Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate".

¹⁸ Al tal proposito si rinvia al successivo paragrafo "Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*".

¹⁹ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.1., lett. d).*

²⁰ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.1., lett. f).*

Board performance evaluation²¹

Il Consiglio di Amministrazione, ha intrapreso per la prima volta nel corso dell'esercizio 2007 un processo di autovalutazione della propria *performance* (cosiddetta "*Board performance evaluation*") così adeguandosi alle *best practices* internazionali e dando attuazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina²².

Il Consiglio, su proposta del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e anche sulla base dei suggerimenti proposti dagli amministratori indipendenti²³, tenuto conto dell'esperienza positiva dell'anno precedente, ha ritenuto opportuno avviare, anche per l'esercizio 2008, il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

In linea con la prassi del *board assessment*, il processo di autovalutazione è avvenuto mediante un questionario scritto da sottoporre ai singoli Consiglieri i quali potevano comunque richiedere, qualora lo avessero voluto, di dare le loro risposte tramite intervista. Il processo di autovalutazione è stato condotto con l'ausilio della società di consulenza *Hay Group* che ha affiancato il Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance* nella predisposizione delle metodologie di *self evaluation* e nell'elaborazione delle relative risultanze.

I Consiglieri, tenuto conto di alcune indicazioni utili emerse nell'indagine precedente volte ad una migliore focalizzazione del questionario su alcune specifiche tematiche, sono stati invitati ad esprimere il proprio giudizio principalmente sui seguenti aspetti:

- ruolo del *Board*;
- flussi informativi e riunioni del Consiglio;
- composizione del *Board*;
- valutazione dei Comitati;
- punti di forza del *Board*, aspetti da migliorare, rischi aziendali e priorità.

Ai Consiglieri intervistati è stata data la possibilità di esprimere quattro gradi di giudizio e di formulare ogni più opportuno commento.

I risultati sono stati oggetto di preventivo e analitico approfondimento da parte del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e, successivamente, sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2009.

I Consiglieri hanno confermato un elevato grado di partecipazione al processo di autovalutazione del Consiglio e dall'esame dei risultati della *Board performance evaluation* si è riscontrata un'impressione positiva sul funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, pur essendo emersa la necessità di operare alcuni interventi, in particolare riguardo ad un maggior approfondimento, anche attraverso specifici incontri con il management della Società, sui *business* del Gruppo.

²¹ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.I., lett. g).*

²² Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.I., lett. g).*

²³ La *board performance evaluation* è stata oggetto di approfondimento anche in una riunione degli amministratori indipendenti. A tal proposito si rinvia alla sezione "Amministratori indipendenti" Sezione "Riunione degli amministratori indipendenti".

Anche questa seconda edizione della *Board performance evaluation* ha confermato la partecipazione e la soddisfazione dei Consiglieri nei confronti del loro Consiglio e del lavoro dei Comitati creati al suo interno.

5.3. ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina il suo Presidente²⁴. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo nella riunione del 29 aprile 2008 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera e quale Vice Presidente Carlo Alessandro Puri Negri.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008 ha deliberato inoltre di nominare il Dott. Giorgio Bruno Amministratore Delegato della Società, in considerazione delle sempre maggiori responsabilità attribuitegli negli ultimi anni come Direttore Generale, carica a cui il medesimo ha rinunciato dalla medesima data.

Al Dott. Bruno nella qualità di Amministratore Delegato sono stati conferiti ampi poteri operativi per la gestione della Società.

Sempre il 29 aprile 2008 al Dott. Marco Tronchetti Provera era stata conferita, nella sua qualità di Presidente, la rappresentanza sociale e i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni, da esercitarsi con firma individuale. Al Vice Presidente Carlo Alessandro Puri Negri erano stati conferiti i medesimi poteri attribuiti al Presidente, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dando atto che, rispetto ai terzi, la firma del Vice Presidente avrebbe costituito prova dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Nel corso della riunione tenutasi in data 5 agosto 2008 il Presidente Marco Tronchetti Provera ha deciso di rinunciare, conseguentemente alle nuove disposizioni relative al cumulo degli incarichi per i soggetti che ricoprono funzioni di controllo, ai poteri gestionali in precedenza attribuitigli. Ciò ha comportato anche la decadenza dei poteri vicari attribuiti al Vice Presidente Carlo Alessandro Puri Negri.

Tale decisione non incide comunque sull'operatività della Società, avendo il Consiglio attribuito ampi poteri al dott. Giorgio Bruno in qualità di Amministratore Delegato.

Come segnalato in precedenza, il Presidente Dott. Marco Tronchetti Provera, alla Data dell'approvazione della Relazione, risulta essere il soggetto controllante Camfin.

Attualmente la Società non ha nominato un Comitato esecutivo.

²⁴ Articolo 12 dello Statuto Sociale.

Altri Dirigenti

Più limitati poteri, da utilizzarsi nell'ambito delle competenze di ciascuno, sono altresì conferiti ad altri Dirigenti della Società.

Anche nel corso dell'esercizio 2008, come nel passato, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i Dirigenti si sono avvalsi dei poteri loro attribuiti solo per la normale gestione dell'attività sociale (in ordine alla quale gli Amministratori sono stati periodicamente informati) sottoponendo le operazioni significative al Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione di deleghe, infatti, non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma, piuttosto, la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice, la migliore flessibilità operativa (anche nell'ottica della gestione dei rapporti con i terzi).

Informativa al Consiglio

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale e a quanto prescritto dall'articolo 150, primo comma, del TUF, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo – ove nominato – ovvero mediante nota scritta.

Al fine di favorire l'ordinata organizzazione del flusso informativo, la Società si è dotata, fin dal luglio 2002, di un'apposita Procedura che definisce, in termini puntuali, le regole da seguire per l'adempimento degli obblighi di informativa.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito del suo rinnovo nella riunione del 29 aprile 2008 ha confermato nella validità e vigenza la procedura sui flussi informativi adottata dal Consiglio nel corso del mandato precedente. La procedura ha lo scopo di regolare e coordinare tutti i diversi strumenti informativi rivolti a Amministratori e Sindaci, in quanto unificati dalla comune finalità di rendere loro disponibili, in via continuativa, gli elementi conoscitivi necessari al corretto esercizio delle loro responsabilità di direzione, indirizzo e controllo.

Il testo della Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci (come da ultimo modificato dal Consiglio nella riunione del 27 marzo 2009, nell'ambito della periodica revisione delle procedure adottate) è riportato in calce alla Relazione ed è altresì reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Corporate Governance*.

5.4. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

A seguito della rinuncia formalizzata nel corso del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2008 da parte del Presidente Marco Tronchetti Provera (e conseguentemente del Vice Presidente Carlo Alessandro Puri Negri in virtù dei suoi poteri vicari) alle deleghe gestionali conferite dalla Società (cfr. paragrafo precedente), soltanto l'Amministratore Delegato Giorgio Bruno può essere considerato attualmente l'unico amministratore esecutivo.

5.5. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato all'atto della nomina, e anche successivamente, la permanenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e di quelli previsti dal TUF in capo agli amministratori non esecutivi qualificati indipendenti.

Alla luce di una valutazione sostanziale delle informazioni fornite dagli Amministratori e di quelle a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2009 ha confermato la permanenza dei requisiti di indipendenza dei tre Amministratori che, all'atto della loro nomina, erano stati qualificati indipendenti (Dott.ssa Nicoletta Greco, Dott. Mario Notari e Prof. Arturo Sanguinetti).

Tutti i restanti Amministratori, ad eccezione dell'Amministratore Delegato Dott. Giorgio Bruno sono qualificabili come Amministratori non esecutivi.

L'età media degli Amministratori indipendenti è di circa 45 anni.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha accertato che tutti gli amministratori qualificabili come indipendenti lo sono anche alla stregua dei requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale dal TUF.

In linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina²⁵, il Collegio sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di effettuare la relativa valutazione sulla base dei più rigorosi requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina²⁶ che prevedono che un amministratore non possa essere – di norma – considerato indipendente:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo²⁷ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con

²⁵ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 3.C.5.*

²⁶ *Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.*

²⁷ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

altri, attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto, nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero

- è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Riunioni degli amministratori indipendenti ("Independent Directors' executive sessions")

Nel corso del 2008, in linea con la raccomandazione del Codice di Autodisciplina²⁸, i soli Amministratori indipendenti si sono riuniti una volta, nel mese di ottobre. La riunione ha avuto ad oggetto tematiche inerenti il sistema di *corporate governance* della Società con particolare attenzione rivolta al sistema di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e ai risultati ottenuti a seguito dell'esperienza dell'anno precedente.

5.6. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Già dal marzo 2007, al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo degli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di introdurre la figura del *Lead independent director*.

²⁸ Criterio applicativo 3.C.6.

Il *Lead independent director* (individuato nel Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governace* Arturo Sanguinetti) costituisce il punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti.

Il *Lead independent director* ha facoltà, tra l'altro, di convocare – autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri – apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell'impresa. Non da ultimo, si segnala che il *Lead independent director* collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione per il miglior funzionamento del Consiglio stesso ed al fine di cooperare affinché gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

Il *Lead independent director* ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (del quale peraltro è Presidente), a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alla riunione del Comitato per la Remunerazione.

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

La trasparenza nei confronti del mercato, così come la correttezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione, rappresentano valori al cui rispetto sono volti i comportamenti dei componenti gli organi sociali, del *management* e di tutti i prestatori di lavoro del Gruppo Camfin.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, dal marzo del 2006, ha adottato un'apposita Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate che, tenendo conto della normativa in materia di abusi di mercato, disciplina la gestione delle informazioni privilegiate relative a Camfin, alle sue controllate e agli strumenti finanziari quotati del Gruppo. Sono destinatari della Procedura tutti i componenti degli organi sociali così come i dipendenti e i collaboratori esterni di società del Gruppo Camfin che si trovino ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate.

Essa vale, altresì, come istruzione a tutte le società controllate, al fine di ottenere dalle stesse, senza indugio, le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. In linea con le previsioni normative, la Procedura definisce in particolare:

- i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell'informazione privilegiata;
- le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione privilegiata in itinere;
- gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell'informazione privilegiata in itinere;

- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e – in genere – sui movimenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.

La Procedura disciplina inoltre l'istituto del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, operativo dal 1° aprile 2006.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008 ha confermato nella validità e vigenza la “Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate” ed in linea con la prassi di revisione periodica delle proprie procedure in relazione alle *best practices* e novità normative, il Consiglio del 27 marzo 2009, su proposta del Comitato, ha apportato alla Procedura alcune modifiche di affinamento testuale.

Il testo aggiornato della Procedura è riportato in calce alla Relazione ed è anche reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Corporate Governance*.

Insider dealing

La materia concernente la trasparenza sulle operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate (cd. *internal dealing*), è ad oggi interamente disciplinata dalla legge e dalla relativa regolamentazione Consob di attuazione (art. 114 del TUF e artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob).

Ai sensi di legge sono gravati di un obbligo di *disclosure* al mercato rispetto alle operazioni (c.d. di *insider dealing*) compiute su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegate di controvalore superiore ai 5.000 euro su base annua – tra gli altri – amministratori e sindaci della società emittente, nonché i “soggetti che svolgono funzioni di [...] direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate [...] e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato”. Attualmente non sono ravvisabili all’interno dell’organizzazione della Società, dirigenti che “detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato”.

7. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno due comitati: il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione.

8. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di costituire al proprio interno un comitato per le nomine alla carica di amministratore, non ricorrendo – allo stato – i presupposti sulla cui base esso è stato previsto dal Codice, ciò anche in considerazione dell'attuale assetto proprietario e, soprattutto, della previsione statutaria del meccanismo del voto di lista, data la capacità di tale meccanismo di nomina di attribuire trasparenza alla procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Il Consiglio considerando valide le argomentazioni sopra esposte non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione di un apposito comitato per le nomine. Peraltro, ha attribuito al Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance* la facoltà di individuare le candidature da sottoporre al Consiglio in caso di cooptazione di un Consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 2386 comma 1 del Codice Civile.

9. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno, sin dall'anno 2000, il "Comitato per la Remunerazione", con funzioni di natura istruttoria e consultiva.

In piena ottemperanza a quanto previsto anche dal Codice di Autodisciplina²⁹, il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008 è composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti:

- dott. Andrea Acutis (Presidente);
- dott. Mario Notari;
- prof. Arturo Sanguinetti.

Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione sono regolarmente verbalizzate a cura del segretario e trascritte su apposito libro.

Funzioni del comitato per la remunerazione:

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina, ha confermato le attribuzioni di natura istruttoria e consultiva del Comitato per la Remunerazione.

In particolare il Comitato per la Remunerazione ha funzioni nelle seguenti materie e, in particolare:

- ❖ formula proposte al Consiglio per la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, in modo tale da assicurarne l'allineamento all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo;
- ❖ valuta periodicamente i criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società (dei dirigenti con responsabilità strategica) e, su indicazione degli Amministratori

²⁹ (Principio 7.P.3.)

Delegati formula proposte e raccomandazioni in materia, con particolare riferimento all'adozione di eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;

- ❖ monitora l'applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti e delle *policy* aziendali in materia di *compensation* del *top management*.

Il Comitato – che nell'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di consulenze esterne – si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure da un Amministratore Delegato. Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio Sindacale nonché – qualora ritenuto opportuno – altri rappresentanti della Società e/o del Gruppo nonché della Società di Revisione.

In linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina gli amministratori investiti di particolari cariche non partecipano alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

La documentazione e le informazioni disponibili e comunque necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame sono state di norma trasmesse a tutti i componenti dello stesso con sufficiente anticipo.

Il Comitato è dotato di adeguate risorse finanziarie per l'adempimento dei propri compiti, con autonomia di spesa.

Inoltre il Comitato ha facoltà³⁰ di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli, avvalendosi del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2008, il Comitato per la Remunerazione si è riunito una volta, con la partecipazione di tutti i suoi componenti. Nel corso della riunione il Comitato ha esaminato, avvalendosi delle risultanze di un apposito studio svolto da società di consulenza specializzata del settore – formulando le relative proposte al Consiglio – i pacchetti retributivi del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, condividendo altresì i criteri seguiti per la loro determinazione.

10. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'Assemblea.³¹

L'Assemblea del 29 aprile 2008 ha deliberato di “*stabilire in massimi euro 215.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile, importo da ripartire tra i suoi membri in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso*”.

Il Consiglio Amministrazione, nella riunione tenutasi lo stesso 29 aprile 2008, ha stabilito la ripartizione del compenso nei seguenti termini:

- euro 12.000 annui per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

³⁰ Anche In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 5.C.1., lett. e.*

³¹ Articolo 16 dello Statuto Sociale.

- euro 12.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*;
- euro 5.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per la Remunerazione, riservandosi di utilizzare in futuro l'importo residuo (euro 20.000) per consentire al Consiglio stesso un margine di flessibilità organizzativa, anche a fronte dell'eventuale adozione di nuove soluzioni di *governance*.

Un compenso di 8.000 euro annui è inoltre riconosciuto al Consigliere chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 (prof. Arturo Sanguinetti).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il sistema di remunerazione in essere prevede l'attribuzione di compensi articolati in una componente fissa in aggiunta al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Si ritiene opportuno segnalare che le attribuzioni dei compensi al Presidente e al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato della Società sono proposte al Consiglio dal Comitato per la Remunerazione tenuto conto delle risultanze di apposito studio, svolto da una società specializzata del settore, che ha analizzato la retribuzione di analoghe posizioni in termini di responsabilità, dimensione societaria e tipologia di business.

Per l'informativa di dettaglio sui compensi percepiti dagli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti aventi responsabilità strategiche si rinvia all'apposita tabella inserita nella Nota Integrativa al bilancio dell'esercizio 2008.

Infine, non sono previsti a favore degli Amministratori (siano essi esecutivi o meno) piani di *stock options*.

11. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA *CORPORATE GOVERNANCE*

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito³² al proprio interno, sin dall'anno 2000, il "Comitato per il controllo interno e per la *Corporate Governance*", con funzioni consultive e propositive.

In linea con le migliori esperienze di governo societario e in piena *compliance* con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008, è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti: Prof. Arturo Sanguinetti (Presidente), Dott.ssa Nicoletta Greco e Dott. Mario Notari, due dei quali³³, come accertato dal Consiglio di

³² (*Principio 8.P.4.*).

³³ In particolare, la Dott.ssa Greco e il Prof. Sanguinetti.

Amministrazione all'atto della nomina, in possesso di un adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sono regolarmente verbalizzate a cura del segretario e trascritte su apposito libro³⁴.

Funzioni attribuite al comitato per il controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008 ha confermato le attribuzioni – di natura istruttoria e consultiva - del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* in linea con quelle indicate dal Codice di Autodisciplina, prevedendo peraltro che il Comitato continui a mantenere le prerogative in materia di *corporate governance* che lo caratterizzano già dalla sua istituzione.

Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* in particolare:

a) assiste il Consiglio di Amministrazione:

- ❖ nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati e, inoltre, nella determinazione di criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- ❖ nell'individuazione di un amministratore esecutivo (un amministratore delegato) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- ❖ nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- ❖ nella descrizione, nella relazione sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;

b) esprime un parere sulle proposte di nomina, revoca e conferimento di attribuzioni riguardanti il preposto al controllo interno;

c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogenea applicazione all'interno del Gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato;

d) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

e) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;

³⁴ Anche in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 5.C.1., lett. d.*

- f) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- g) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- h) vigila sul rispetto dei principi per l'effettuazione di operazioni con parti correlate di cui la Società si è dotata;
- i) riferisce al Consiglio di Amministrazione – di norma – nella prima riunione utile sull'attività svolta, e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione finanziaria semestrale sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- l) vigila sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di *corporate governance* e sul rispetto dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Società e dalle sue controllate. Ad esso spetta, altresì, proporre modalità e tempi di effettuazione dell'auto-valutazione annuale del Consiglio di Amministrazione;
- m) in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente, propone al Consiglio di Amministrazione le candidature per procedere alla cooptazione;
- n) svolge gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alla vigilanza sulla correttezza procedurale e sulla *fairness* sostanziale delle operazioni.

Al Comitato è attribuita, in linea con la procedura “Flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci” la facoltà di considerare di volta in volta parte correlata:

- (i) una società in cui le persone fisiche indicate dalla citata procedura hanno un ruolo di direzione strategica e le società dalle stesse controllate;
- (ii) una società che ha in comune con Camfin la maggioranza degli amministratori.

Il Comitato – che nell'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di consulenze esterne – si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure da un Amministratore Delegato. Alle riunioni del Comitato partecipano i componenti del Collegio Sindacale³⁵ nonché – qualora ritenuto opportuno – altri rappresentanti della Società e/o del Gruppo nonché della Società di Revisione.

Il Preposto al controllo interno (che dipende funzionalmente dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*) riferisce del suo operato e delle modalità con le quali avviene la gestione dei rischi e del rispetto dei piani definiti per il loro contenimento.

Inoltre il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l'anno, direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale.

La documentazione e le informazioni disponibili e comunque necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame sono sempre state trasmesse a tutti i componenti del Comitato con sufficiente anticipo.

³⁵ In linea con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina: *Criterio applicativo 8.C.4.*

Il Comitato è dotato di adeguate risorse finanziarie per l'adempimento dei propri compiti, con autonomia di spesa.

In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina³⁶, il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli, avvalendosi del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nell'anno 2008, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* si è riunito sei volte (di cui quattro successivamente al suo rinnovo) ed alle sedute hanno partecipato tutti i suoi componenti. La durata media delle riunioni è stata di circa 40 minuti.

Il Comitato ha fattivamente contribuito al processo di implementazione ed aggiornamento degli strumenti di *corporate governance* della Società.

In particolare, nel corso del 2008, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la modifica alla "Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci".

Inoltre il Comitato ha proposto al Consiglio alcune modifiche allo Statuto Sociale al fine di procedere:

- con l'adeguamento del termine previsto per la convocazione dell'assemblea ordinaria dall'articolo 154-ter del TUF;
- all'allineamento dei termini previsti per l'adempimento dell'obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione a quelli stabiliti da Consob per l'analogo adempimento posto a carico degli azionisti riguardo la presentazione di liste per l'elezione del Collegio sindacale,

nonché ulteriori modifiche volte a dare maggiore chiarezza, sistematicità e completezza al quadro normativo oltre a tener conto degli orientamenti formati via via nel tempo sulla base delle novità legislative. E' stato altresì previsto l'inserimento in Statuto di un meccanismo volto a garantire la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente.

Il Comitato è stato informato sull'adozione della procedura regolamento mercati (articolo 36 Regolamento Consob 16191/2007), concernente la disciplina dei mercati e relativa alle condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Sempre nel corso dell'anno 2008 il preposto al controllo interno della Società (individuato nel responsabile della funzione Internal Audit) ha avuto modo di riferire al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sul proprio operato. Il Comitato ha inoltre monitorato il lavoro svolto dalla funzione Internal Audit, in particolare esaminando il consuntivo delle attività svolte in attuazione del Piano di Audit, approvato dal Comitato stesso.

³⁶ Codice di autodisciplina: *Criterio applicativo 5.C.1., lett. e.*

Inoltre il Dirigente Preposto ha riferito sulla propria attività al Comitato, a tal proposito si rinvia alla sezione “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Collegio Sindacale, hanno ritenuto adeguato il sistema di controllo interno della società e del Gruppo alla stessa facente capo³⁷.

12. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno di Camfin e del Gruppo che alla stessa fa capo è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo.

Esso si è venuto sviluppando come processo diretto a perseguire i valori di *fairness* sostanziale e procedurale, di trasparenza e di *accountability*, assicurando: efficienza, conoscibilità e verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti gestione, affidabilità dei dati contabili e gestionali e dell'informazione finanziaria, rispetto delle leggi e dei regolamenti, la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Regole cardine alla base del sistema di controllo interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai singoli processi operativi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- la gestione dei processi decisionali in base a criteri oggettivi.

12.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento. A tal fine il Consiglio si avvale del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* nonché di un Preposto dotato di adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione cui sono attribuite le funzioni tipiche dell'adeguatezza e dell'efficienza del sistema e, qualora si riscontrino anomalie, di proposizione delle necessarie soluzioni correttive.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, nella riunione del 29 aprile 2008, ha individuato nell'Amministratore Delegato Dott. Giorgio Bruno

³⁷ Cfr. Sezione “Ruolo del Consiglio di Amministrazione” paragrafo “sistema di controllo interno e sistema di *governance*”.

l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno al quale, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina³⁸ sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e sottoporli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;
- occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- proporre al Consiglio la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

12.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

La Società si avvale - in base a specifico contratto concluso a condizioni standard - dei servizi della Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A., la quale ha il compito principale di valutare adeguatezza e funzionalità dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di *Corporate Governance* di tutto il Gruppo, tramite un'attività indipendente di *assurance* e consulenza.

Il Preposto al controllo interno - che il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, con il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e come da *best practice* e su proposta dell'Amministratore Esecutivo incaricato del sistema di controllo interno ha confermato nel responsabile della Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A. (Dott. Maurizio Bonzi) - riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Un ruolo di significativa rilevanza nell'ambito del sistema di controllo interno è svolto dalla funzione di Internal Audit la quale, anche per l'attività svolta nell'ambito delle controllate, ha il compito principale di valutare adeguatezza e funzionalità dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance* di tutto il Gruppo, tramite un'attività indipendente di *assurance* e consulenza. L'attività dell'Internal Audit si sviluppa in linea con il mandato ad essa attribuito e approvato dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, relativamente ai seguenti aspetti:

- missione;
- obiettivi e responsabilità (indipendenza, accesso completo alle informazioni, ambito di attività, comunicazione dei risultati);

³⁸Anche in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 8.C.1., lett. b)*

- miglioramento della qualità dell'attività di *internal audit*; principi di etica professionale;
- standard professionali di riferimento.

La Società si è inoltre dotata di un sistema di pianificazione e controllo che, mensilmente, produce per la direzione della Società – affinché disponga di un utile strumento per sovrintendere alle attività specifiche – un dettagliato rapporto.

Per il perseguimento delle strategie e degli indirizzi adottati dalla capogruppo siedono, inoltre, nei Consigli di Amministrazione delle società controllate, l'Amministratore Delegato e/o i Dirigenti competenti per funzione.

Sempre in tema di sistema di controllo interno si segnala che la Società continua ad applicare la metodologia (denominata in ambito aziendale progetto 262) inerente la verifica di adeguatezza del sistema amministrativo contabile al fine di mettere a disposizione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari un sistema di controlli per la redazione e la validazione delle situazioni contabili periodiche, che consenta a tali soggetti il rilascio delle attestazioni richieste dalla legge.

12.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

Il sistema di controllo interno sopra descritto è stato ulteriormente rafforzato attraverso l'adozione di un *modello di organizzativo 231*, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 settembre 2003, che è stato oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito dell'evoluzione normativa. Il modello organizzativo (nella sua edizione aggiornata) è disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

Il *modello organizzativo*, che mira ad assicurare la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da propri dipendenti, si concreta in un articolato sistema piramidale di principi e procedure che, partendo dalla base, si può così delineare:

- Codice etico di Gruppo, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari; esso indica gli obiettivi e i valori informativi dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali *stakeholders* con i quali Camfin si trova quotidianamente ad interagire: azionisti, mercato finanziario, clienti, comunità, personale.
- Principi generali di controllo interno, che qualificano il Sistema di Controllo Interno ed il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.
- Linee di condotta, che introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex decreto legislativo n. 231/2001, e si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

- Schemi di controllo interno, nei quali vengono elencate le principali fasi di ogni processo operativo ad alto e medio rischio e, per i processi strumentali, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i relativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel modello organizzativo.

Sul funzionamento e sull'osservanza del modello vigila un apposito Organismo di Vigilanza, composto dal Consigliere Arturo Sanguinetti, *Lead Independent Director* e Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, dal Sindaco effettivo Flavio Torrini, Presidente del Collegio Sindacale e dalla Dott.ssa Alessia Carnevale, che fa parte della Direzione Internal Audit di Pirelli & C..

E' così assicurata la piena autonomia ed indipendenza dell'Organismo medesimo, nonché la presenza delle diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale.

L'Organismo di Vigilanza ha anche una responsabilità di impulso verso il Consiglio di Amministrazione affinché apporti al modello organizzativo le necessarie modifiche a fronte del mutare dell'assetto normativo, delle modalità di svolgimento e della tipologia di attività di impresa. L'Organismo, d'altra parte, riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica compiute ed al loro esito.

A ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è attribuito un compenso annuo lordo di euro 8.000.

L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008, scade contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Con riferimento alle altre Società italiane del Gruppo (tutte non quotate), l'Organismo di Vigilanza è stato individuato ricercando la soluzione tecnico-operativa che, pur rispettando mandato e poteri riservati allo stesso dalla normativa, risulti adeguata alla dimensione ed al contesto organizzativo di ciascuna realtà aziendale.

E' stata prevista, infine, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

E' da segnalare, da ultimo, che la Direzione Internal Audit di Pirelli & C. fornisce, quando richiesto dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, il supporto operativo per la gestione ed analisi dei flussi informativi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 231/2001, nonché per l'effettuazione di specifici *audit* sulla base delle evidenze ricevute per il tramite dei suddetti flussi informativi.

12.4. SOCIETA' DI REVISIONE

L'attività di revisione contabile è svolta da una società nominata dall'Assemblea dei Soci tra quelle iscritte nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

L'Assemblea del 29 aprile 2008 ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A. l'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per gli esercizi 2008 – 2016. Ai sensi della normativa vigente, l'incarico è stato conferito su proposta motivata del Collegio Sindacale che ha provveduto ad effettuare un'approfondita analisi di valutazione tecnico-economica. Detta valutazione è stata effettuata tenendo conto di un'analisi comparativa e complessiva delle proposte pervenute, con particolare riferimento al confronto (i) delle spese e delle condizioni del mandato; (ii) del mix del personale impiegato; (iii) della copertura del territorio, delle competenze e delle specifiche esperienze e (iv) dei compensi proposti a parità di perimetro. Il Collegio Sindacale ha tenuto costantemente informato il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sullo svolgimento del processo di selezione.

La società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A. è l'organizzazione italiana del network Ernst&Young che è stato altresì incaricato per la revisione dei bilanci delle principali società del Gruppo Camfin.

I compensi riconosciuti a Reconta Ernst&Young (e alle società appartenenti alla sua rete) sono in dettaglio riportati nelle note al bilancio di esercizio e consolidato di Camfin al 31 dicembre 2008.

12.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Lo Statuto Sociale³⁹ attribuisce al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale, il potere di nomina del Dirigente Preposto, stabilendo altresì che lo stesso, salvo revoca per giusta causa, scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Dirigente Preposto deve essere esperto in materia di amministrazione e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

A seguito del suo rinnovo, nella seduta del 29 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Collegio sindacale, ha confermato la nomina a Dirigente Preposto del Dott. Roberto Rivellino, al quale fanno capo le responsabilità in materia di amministrazione, controllo e finanza.

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dal TUF, ha attribuito al Dirigente Preposto i seguenti compiti:

- a) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

³⁹ Articolo 13 dello Statuto Sociale.

- b) rilasciare una dichiarazione scritta che attesta la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della Società diffuse al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa Società alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- c) attestare con apposita relazione resa secondo il modello stabilito con regolamento della Consob, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato ed al bilancio consolidato:
- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera a) nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
 - che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
 - la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
 - per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
 - per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti conferiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

A tal fine il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l'anno, direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance e, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale.

Riferisce senza indugio all'organo amministrativo delegato, al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, di eventuali aspetti di rilevanza significativa che ritenga, ove non corretti, debbano essere dichiarati nell'attestazione prevista dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società.

Il Dirigente Preposto ha accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna; partecipa ai flussi interni ai fini contabili e approva tutte le procedure aziendali che hanno impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Al Dirigente Preposto è attribuito ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei poteri conferiti allo stesso è riconosciuta piena autonomia di spesa.

Il Dirigente Preposto ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società e ha rilasciato le attestazioni e dichiarazioni previste dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto ha riferito al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, al Consiglio di Amministrazione, sull'adeguatezza e idoneità di poteri e mezzi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, confermando di aver avuto accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna, ha partecipato ai flussi interni ai fini contabili e ha approvato tutte le procedure aziendali che hanno avuto impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Dirigente Preposto ha rilasciato nell'Esercizio le dichiarazioni e attestazioni previste dall'articolo 154-bis del TUF.

13. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Società ha altresì stabilito da tempo principi di comportamento per l'attuazione di operazioni con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo. Tali principi sono volti a garantire un'effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale, delle operazioni realizzate da Camfin, direttamente o per il tramite di società controllate, con parti correlate alla stessa Camfin.

In base a tali principi, il Consiglio è chiamato ad approvare preventivamente sia le operazioni con parti correlate, sia quelle infragruppo, quando non siano tipiche o usuali da concludersi a condizioni *standard*. A tal fine, il Consiglio riceve un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni – anche economiche – per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una parte correlata per il tramite di un Amministratore, l'Amministratore interessato – salva diversa determinazione da parte del Consiglio – si limita a fornire chiarimenti e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione. In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, è assistito da uno o

più esperti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sulla legittimità e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione.

Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* vigila sul rispetto dei principi per l'effettuazione di operazioni con parti correlate di cui la Società si è dotata.

Conclusivamente, si segnala che, al fine della ricostruzione della nozione di parte correlata, la Società, così come indicato anche dalla Consob, ha recepito la nozione di "parte correlata" risultante dai principi contabili IAS/IFRS (segnatamente lo IAS 24).

Il testo dei principi di comportamento è riportato in calce alla presente Relazione ed è anche reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*.

14. COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi di legge e di Statuto al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilare su:

- osservanza della legge e dello statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società dichiara di attenersi;
- adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni *price sensitive*⁴⁰.

Il Collegio adempie ai propri compiti esercitando tutti i poteri allo stesso conferiti dalla legge e potendo contare su un costante ed analitico flusso informativo da parte della Società, anche al di fuori delle periodiche riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale, oltre a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci, prende parte ai lavori del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*. Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Flavio Torrini è stato chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

15. NOMINA DEI SINDACI

Lo Statuto della Società prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un

⁴⁰ Ora "informazioni privilegiate" (art. 114 del TUF).

Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, lo Statuto sociale⁴¹ prevede che la loro nomina avvenga mediante il sistema del cosiddetto *voto di lista*, ai sensi del quale un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (cosiddetta *lista di minoranza*). I restanti membri del Collegio (ossia due Sindaci effettivi, oltre ad un Sindaco supplente) sono invece tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cosiddetta *lista di maggioranza*).

Ai sensi di statuto sono legittimati a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero la minor misura stabilita dalla Consob.⁴²

Ai sensi del Regolamento Emittenti Consob (articolo 144-quinquies e seguenti)⁴³, le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni antecedenti quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sul punto. Rinviando per maggiori dettagli alla normativa vigente, si ricorda che, in caso di presentazione di una sola lista ovvero di più liste presentate da soci che risultino tra di loro collegati, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo il termine per la presentazione delle liste (15 giorni prima dell'Assemblea) e le soglie per la loro presentazione sono ridotte alla metà.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

In allegato alle liste devono essere fornite, anche ai sensi della normativa vigente:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento;
- c) la descrizione del *curriculum professionale* dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

⁴¹ Articolo 20 dello Statuto Sociale.

⁴² La CONSOB (Delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) ha individuato per l'esercizio 2009 la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione da parte dei soci delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Camfin nella misura del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Si applicherà pertanto la percentuale statutaria del 2% in quanto inferiore a quella individuata da CONSOB.

⁴³ A tal proposito si osserva che la CONSOB ha diffuso una "Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009" recante alcune raccomandazioni in merito alla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Lo Statuto sociale prevede anche che la presidenza del Collegio Sindacale spetti al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza, ove presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze cui lo Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sede di nomina del Collegio sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui indicato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

16. SINDACI

L'Assemblea del 21 aprile 2006 ha proceduto al rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006 - 2008, nominando Sindaci effettivi il dott. Flavio Torrini (Presidente), il rag. Franco Ghiringhelli e il dott. Antonio Ortolani.

Sono stati nominati Sindaci Supplenti il dott. Marco Lovati e il dott. Giovanni Rizzi.

La nomina è avvenuta con il sistema del voto di lista. L'unica lista è stata presentata dall'azionista di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A..

L'autorevolezza e la notorietà dei candidati proposti è ritenuta dalla Società possibile motivo per il quale nessuna lista alternativa è stata presentata dalle minoranze.

In mancanza di componenti del Collegio Sindacale tratti dalla *lista di minoranza* l'Assemblea ha deliberato di confermare nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il dott. Flavio Torrini.

L'Assemblea ha altresì determinato in euro 41.500 il compenso annuo lordo di ciascuno dei Sindaci effettivi e in euro 62.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre, al Sindaco chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui al decreto legislativo 231/2001 (dott. Flavio Torrini), è attribuito un compenso aggiuntivo annuo lordo di euro 8.000.

Di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale alla Data di approvazione della Relazione:

Nominativo	Carica	In carica dal	Lista	Indipendenza da Codice di autodisciplina	% part. C.S.
Flavio Torrini	Presidente	21/04/2006	Magg.	X	100 %
Franco Ghiringhelli	Sindaco Effettivo	21/04/2006	Magg.	X	100 %
Antonio Ortolani	Sindaco Effettivo	21/04/2006	Magg.	X	75%
Marco Lovati	Sindaco Supplente	21/04/2006	Magg.	X	-
Giovanni Rizzi	Sindaco supplente	21/04/2006	Magg.	X	-

LEGENDA

Carica: indica se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati.

% part. C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio.

L'elenco degli incarichi rivestiti dai Sindaci presso altre Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni è riportato in allegato alla relazione sull'attività di vigilanza redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 153, comma 1, TUF e contenuta nel fascicolo di bilancio.

Si ritiene opportuno segnalare che alla Data di approvazione della Relazione da parte di nessun Sindaco in carica è stato comunicato alla Società il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti.

In linea con la previsione contenuta nel Codice di Autodisciplina⁴⁴ e come espressamente accertato dal Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dai Sindaci e di quelle a disposizione del Collegio Sindacale, tutti i Sindaci possono essere qualificati come indipendenti sulla base dei criteri previsti dallo stesso Codice con riguardo agli amministratori. Inoltre, i componenti del Collegio Sindacale hanno nel corso dell'Esercizio preso visione della comunicazione Consob n. 8067632 del 17 luglio 2008 e confermato tempestivamente alla Società la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche alla luce di quanto contenuto in detta comunicazione.⁴⁵

Camfin qualifica i sindaci quale parte correlata della Società; pertanto, nel caso in cui il sindaco abbia interesse in una determinata operazione della Società, trovano applicazione i "principi di comportamento per le operazioni con parti correlate" descritti nella precedente sezione "Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate". Ne consegue che, in linea con le previsioni di cui al Codice di Autodisciplina⁴⁶, il Consiglio riceve un'adeguata informativa sulla natura della correlazione e sulle modalità esecutive dell'operazione.

Nel corso del 2008 il Collegio Sindacale ha tenuto quattro riunioni alle quali hanno preso parte tutti i componenti del Collegio Sindacale, con la sola eccezione di un sindaco in una riunione. Va peraltro sottolineato che i membri del Collegio hanno presenziato, oltre che all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a tutte le riunioni tenute nel corso dell'esercizio dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e alle riunioni del Comitato per la Remunerazione, circostanza questa che caratterizza le regole di governo societario adottate dalla Società e offre al Collegio nella sua interezza la possibilità di seguire direttamente l'attività dei Comitati e di svolgere con maggiore efficacia le funzioni di controllo allo stesso demandate.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Inoltre ha vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società dichiara di attenersi e

44 Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 10.C.2.

45 Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17-7-2008 avente ad oggetto: Situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF.

46 Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 10.C.4.

sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazioni delle informazioni *price sensitive*⁴⁷.

Il Collegio Sindacale ha riferito all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2008 in merito all'attività svolta, ha presentato alla medesima assemblea la propria proposta motivata per la nomina della società incaricata della revisione dei bilanci di esercizio (cfr. paragrafo 12.4), dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per gli esercizi 2008-2016 nonché formulato, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole sulle ulteriori proposte all'ordine del giorno. Successivamente il Collegio Sindacale ha vigilato⁴⁸ sull'indipendenza della società di revisione verificando tanto il rispetto delle disposizioni in materia quanto la natura e l'entità dei servizi - diversi dal controllo contabile - prestati a Camfin e alle sue controllate dalla stessa società di revisione e da quelle appartenenti alla rete della medesima.

Inoltre il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Collegio Sindacale⁴⁹ si è coordinato nello svolgimento delle proprie attività con la funzione *Internal Audit* di Pirelli & C. e come detto, componenti dello stesso hanno partecipato a tutte le riunioni del Comitato per il Controllo interno e *per la Corporate Governance*.

Si ritiene opportuno segnalare che l'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del Collegio Sindacale. A tal proposito si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, che sarà resa disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

17. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società nella sua tradizione di trasparenza e di integrità cura con particolare attenzione le relazioni con gli Azionisti, con gli Investitori (istituzionali e privati), con gli Analisti finanziari, con gli altri operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, nel rispetto dei reciproci ruoli e promuovendo periodicamente incontri prevalentemente in Italia.

Per favorire un'attività di continuo dialogo con il mercato finanziario, è stata istituita nell'ambito della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo la funzione "*Investor Relations*" (affidata al Dott. Roberto Rivellino) cui è dedicata un'apposita sezione del sito internet della Società (www.gruppocamfin.it), che si rivolge sia agli investitori istituzionali, sia agli investitori *retail* (o privati).

47 Ora "informazioni privilegiate" (articolo 114 del TUF").

48 Anche in linea con il Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 10.C.5.

49 Codice di Autodisciplina Criteri applicativi 10.C.6. e 10.C.7.

All'interno del sito web, sono contenute diverse informazioni sul Gruppo Camfin: la storia, la *mission* e gli obiettivi. È stata creata, inoltre, un'apposita sezione "partecipazioni" in cui vengono fornite le linee guida per conoscere più dettagliatamente l'attività del Gruppo Camfin, e altre più specificatamente rivolte al titolo azionario (es. composizione del capitale sociale e azionariato). Queste informazioni sono disponibili anche in inglese.

Nella sezione "*Investor Relations*", l'investitore può reperire ogni documento pubblicato dalla Società, sia di natura contabile (es. bilanci, relazioni semestrali e relazioni trimestrali), sia sul proprio sistema di *corporate governance* (es. Statuto, Regolamento delle assemblee, Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci, Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e i verbali delle Assemblee).

All'interno della sezione "*Investor Relations*" è dedicato apposito spazio ai "Comunicati Stampa" (anche in inglese).

Per rendere più agevole la diffusione dei propri dati, Camfin S.p.A., si è mossa in diverse direzioni: nel corso del 2008 ha svolto anche regolari incontri One to one con la comunità finanziaria.

L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare ogni richiesta da parte degli investitori sono i seguenti: email: ir@gruppocamfin.it; telefono: 02/725.82417; fax: 02/725.82405.

18. ASSEMBLEE

L'Assemblea degli Azionisti – a seconda dei casi, in sede ordinaria o straordinaria – è competente a deliberare, ai sensi di legge, su una serie di materie espressamente individuate, tra le quali, l'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina (e la revoca) degli amministratori, dei sindaci e dei revisori fissandone i relativi compensi, l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, le modificazioni dello statuto, l'emissione di obbligazioni convertibili e, salvo limitate eccezioni, le operazioni di fusione e scissione.

L'Assemblea – che può svolgersi in Italia, anche al di fuori della sede sociale – deve essere convocata in sede ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 si terrà in prima convocazione il 28 aprile 2009 e in seconda convocazione il 29 aprile 2009.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento delle assemblee (riportato in calce alla Relazione e reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*), approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2007.

Il Regolamento, in particolare, assegna al Presidente della riunione la facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione

delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative ed esporne le motivazioni.

L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta in genere tutte le misure opportune ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

L'articolo 9 dello Statuto Sociale prevede che sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Lo Statuto non prevede l'indisponibilità delle azioni per cui sia stata richiesta la comunicazione di cui al citato articolo 2370, comma 2, Codice Civile, fino a quando l'Assemblea non si sia tenuta.

Con riferimento al diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione si segnala che il Regolamento delle assemblee prevede che il Presidente, tenuto conto dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, determini in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce. I partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

La relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell'Esercizio sino alla Data di approvazione della Relazione.

CAMFIN S.P.A.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO DELL'ESERCIZIO 2008

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI IN ALTRE SOCIETÀ NON APPARTENENTI AL GRUPPO CAMFIN
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI
CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO: STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO
PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI RITENUTO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ'
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
STATUTO SOCIALE

Principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre Società non appartenenti al Gruppo Camfin

Marco Tronchetti Provera	Marco Tronchetti Provera S.a.p.A.	Socio Accomandatario
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Presidente
	Pirelli & C. S.p.A. (*)	Presidente
	Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (*)	Presidente
	Pirelli Tyre S.p.A.	Presidente
	Mediobanca S.p.A. (*)	Vice Presidente
Carlo Alessandro Puri Negri	Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (*)	Vice Presidente Esecutivo
	Pirelli & C. S.p.A. (*)	Vice Presidente
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Vice Presidente
	Aon Italia S.p.A.	Amministratore
	Artemide Group S.p.A.	Amministratore
	Eurostazioni S.p.A.	Amministratore
Giorgio Luca Bruno	Pirelli & C. Ambiente S.p.A.	Amministratore Delegato
	Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.	Amministratore
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore
	Energie Investimenti S.p.A.	Amministratore
	Italcogim Energie S.p.A.	Amministratore
Andrea Acutis	Vittoria Assicurazioni S.p.A. (*)	Vice Presidente
Nicoletta Greco	-	-
Roberto Haggiag	Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A.	Presidente
	E.C.L.A. S.p.A.	Presidente
	ROEV Italia S.p.A.	Presidente
	Impre Finanziaria d'Impresa S.p.A.	Amministratore
Mario Notari	-	-
Alberto Pirelli	Pirelli & C. S.p.A. (*)	Vice Presidente
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Vice Presidente
	Pirelli Tyre S.p.A.	Amministratore
	KME GROUP S.p.A. (*)	Amministratore
Arturo Sanguinetti	Banca Popolare di Bari	Presidente Collegio Sindacale
	Wise Venture SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Julius Baer SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Idea SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Giuseppe Tronchetti Provera	Ambienta SGR S.p.A.	Amministratore Delegato
	MCC Mediocredito Centrale S.p.A.	Amministratore
Luigi Tronchetti Provera	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore

Raffaele Bruno Tronchetti Provera	Pirelli Eco Technology S.p.A	Amministratore Delegato
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore

(*) Società quotate in mercati regolamentati

“PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE”

1. Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard.
2. Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l’oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto.
3. Il Consiglio di Amministrazione riceve un’adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una parte correlata per il tramite di un Amministratore, l’Amministratore interessato si limita a fornire chiarimenti e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione; è facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre diversamente.
4. In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l’operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, è assistito da uno o più esperti che esprimono un’opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell’operazione.
5. Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard, gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell’operazione, salvo il rispetto dell’apposita procedura ex art. 150 comma 1, T.U.F., raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.
6. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI

1. Premessa

1.1 – La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Camfin S.p.A. (di seguito "Camfin" o "la Società") e del Gruppo.

1.2 – Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.

1.3 – In ottemperanza alle previsioni di legge e Statuto, Consiglieri non esecutivi e Sindaci sono pertanto destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori Esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

1.4 – La presente procedura ha lo scopo di regolare il predetto flusso informativo, così da

- garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
- assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo.

2. Modalità e termini

2.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante messa a disposizione di documenti scritti e segnatamente di:

- note illustrative, memoranda, presentazioni, *report* redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
- altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
- documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;
- apposito *report* trimestrale integrativo delle informazioni fornite *aliunde*, redatto sulla scorta di apposito schema.

2.2 – La suddetta documentazione è fatta oggetto di comunicazione ad Amministratori non esecutivi e Sindaci con tempestività, e comunque

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto,

– secondo cadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 – Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all’occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall’illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori Esecutivi o da esponenti del *management* del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l’approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell’impresa.

2.4 – La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d’intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 – In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Camfin in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all’investimento (prospetti comunque denominati).

3. *Contenuti*

3.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda, oltre agli argomenti riservati all’esame e/o all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto,

- il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- l’attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e alle operazioni atipiche o inusuali;
- le istruzioni impartite nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;
- ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all’attenzione di Consiglieri e Sindaci.

4. *Andamento ed evoluzione della gestione*

4.1 – L’informativa sulla gestione ha ad oggetto l’attività di impresa di Gruppo.

4.2 – Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previsioni industriali e di *budget*, in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 – Andamento ed evoluzione della gestione sono di norma esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell’approvazione dei rendiconti di periodo. I risultati conseguiti vengono raffrontati

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di *budget*, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

5. Attività svolta

5.1 – L'informativa generale sull'attività svolta riguarda le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché le attività svolte dagli Amministratori Esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute.

5.2 – L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante

- le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni con parti correlate;
- le operazioni atipiche o inusuali.

6. Operazioni di maggior rilievo

6.1 – Ai fini della presente procedura sono considerate di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale – oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, nonché dello Statuto – le seguenti operazioni, quando effettuate da Camfin o da società controllate:

- le emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di euro;
- la concessione di garanzie personali e reali nell'interesse di società controllate (nonché nell'interesse di Camfin quanto alle garanzie reali) a fronte di obbligazioni di importo unitario superiore a euro 25 milioni;
- la concessione di finanziamenti o di garanzie a favore ovvero nell'interesse di terzi per importi superiori a euro 10 milioni;
- la concessione di finanziamenti a favore di società controllate e le operazioni di investimento e disinvestimento, anche immobiliare, le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività, per importi superiori a euro 100 milioni;

- le operazioni di fusione o scissione, quando almeno una delle parti sia una società quotata ovvero cui partecipano società controllate qualora almeno uno dei sotto indicati parametri, ove applicabili, risulti uguale o superiore al 15%:
 - totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);
 - risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);
 - totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto).

6.2 – L’informativa sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale evidenzia le finalità strategiche, la coerenza con il *budget* e con il piano industriale, le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), gli sviluppi nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per l’attività del Gruppo Camfin.

6.3 – Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell’ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

7. Operazioni con parti correlate

7.1 – Ai fini della presente procedura per “parti correlate” s’intendono i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni su parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 come indicati nella “Procedura per la raccolta delle informazioni”.

7.2 – La Società ha adottato apposita procedura per assicurare il rispetto dei principi di *fairness* sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate, direttamente o tramite controllate, con parti correlate a Camfin.

7.3 – Oltre alle operazioni con parti correlate rimesse all’approvazione consiliare ai sensi della suddetta procedura (operazioni atipiche, inusuali, concluse a condizioni non standard), formano oggetto di analitica segnalazione a Consiglieri e Sindaci le operazioni con parti correlate infragruppo (per tali intendendosi le società controllate da Camfin ovvero dalla stessa società che controlla Camfin) di valore superiore a euro 50 milioni e quelle con parti correlate non infragruppo di valore superiore a euro 500.000. Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati

- oggetto e valore;
- data di conclusione del/i contratto/i sottostanti o comunque connessi;
- identità delle controparti (con precisazione circa la natura della correlazione con Camfin).

7.4 – Rispetto a ciascun trimestre di rendicontazione, viene fornito il valore complessivo delle operazioni concluse con le singole parti correlate a Camfin, distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Camfin e operazioni compiute da società controllate.

8. Operazioni atipiche o inusuali

8.1 – Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire sono coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell'impresa. Si dicono invece usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell'esercizio dell'impresa.

8.2 – In ogni caso un'operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando nel concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.

8.3 – Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali evidenziano l'interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

9. Direzione e coordinamento

9.1 – Le informazioni sugli atti di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ne illustrano

- le finalità strategiche, con particolare riferimento all'interesse imprenditoriale che le giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;
- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull'esercizio dell'impresa sociale, anche con riferimento al *budget* e al piano industriale.

9.2 - Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

Procedura per la raccolta delle informazioni

Onde consentire un adeguato flusso informativo verso i Consiglieri non esecutivi e il Collegio Sindacale, le informazioni devono pervenire al Presidente e al Vice Presidente, secondo la procedura di seguito indicata.

1. *Informazioni sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni atipiche o inusuali.*

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e i Responsabili di Funzioni Centrali/Attività Operative di Camfin che riportano direttamente all'Amministratore Delegato (c.d. "Primi Riporti") tramite la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo comunicano con cadenza trimestrale all'Amministratore Delegato, con apposita nota, l'attività svolta nel periodo dalla struttura di competenza, con particolare evidenza delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, delle operazioni infragruppo di valore superiore a euro 50 milioni o comunque concluse non a condizioni standard, delle operazioni atipiche o inusuali, delle attività esecutive e degli sviluppi delle operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle principali attività svolte nell'ambito delle deleghe attribuite ai consiglieri delegati, ivi compresi i più importanti progetti avviati e le più significative iniziative assunte.

Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

2. *Informazioni sulle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo*

Ai fini della presente procedura sono operazioni con parti correlate quelle effettuate da Camfin o dalle società controllate da Camfin con le parti direttamente o indirettamente correlate a Camfin per tali intendendosi:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente con gli altri soggetti aderenti agli accordi, controllano Camfin;
- b) i soggetti che, direttamente o indirettamente, esercitano un'influenza notevole su Camfin. Detta influenza è presunta in caso di partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Camfin;
- c) i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci effettivi di Camfin;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa, quali individuati dal Consiglio di Amministrazione di Camfin o dell'eventuale sua controllante (c.d. "key managers");
- e) gli stretti familiari dei soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a d), per tali intendendosi il coniuge non legalmente separato ed i conviventi, quali risultanti dalle certificazioni

anagrafiche, i figli, i figli del convivente e ulteriori persone a carico del soggetto interessato indipendentemente dal rapporto di parentela e/o affinità e quei familiari che il soggetto interessato ritenga possano influenzarlo ovvero possano essere dallo stesso influenzati nei loro rapporti con Camfin S.p.A.;

- f) le società collegate a Camfin S.p.A.;
- g) le società sulle quali i soggetti indicati sopra alle lettere da a) a e), direttamente o indirettamente, anche in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente con gli altri soggetti aderenti agli accordi, esercitano il controllo;
- h) le società sulle quali i soggetti indicati sopra alle lettere da a) a e), quando persone fisiche, direttamente o indirettamente esercitano un'influenza notevole. Detta influenza è presunta in caso di partecipazione pari o superiore al 10% (se società quotata) o al 20% (se società non quotata) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- i) le *joint venture* cui Camfin partecipa;
- j) i fondi pensione per i dipendenti di Camfin o di società correlate;
- k) il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* di Camfin potrà considerare di volta in volta parte correlata:
 - (i) una società in cui le persone fisiche indicate sopra alle lettere da a) a e) hanno un ruolo di direzione strategica e le società dalle stesse controllate;
 - (ii) una società che ha in comune con Camfin la maggioranza degli amministratori.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo raccoglie e trasmette all'Amministratore Delegato, con la medesima cadenza di cui al precedente punto 1, le dichiarazioni con le quali i soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a d) danno evidenza delle operazioni: di valore superiore a euro 500 mila ovvero, se di valore inferiore, che siano state concluse non a condizioni standard, che siano state effettuate, direttamente o per il tramite di uno dei soggetti indicati dalla lettera g) alla lettera k) di cui sopra, e anche con l'interposizione di terzi, con Camfin o con società da quest'ultima controllate, da loro stesse ovvero, nel caso di persone fisiche, dal coniuge e dai conviventi, quali risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

Nel fornire dette informazioni deve essere data evidenza anche delle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa in precedenza indicata, risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo rapporto e dunque, complessivamente considerate, superino la citata soglia.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo raccoglie altresì le dichiarazioni con le quali i soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a d) (i) elencano le società che per il loro tramite integrano la fattispecie di cui dalla lettera g) alla lettera j) di cui sopra, nonché le società in cui ricoprono la carica di amministratori; (ii) aggiornano tale elenco.

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo trasmette l'elenco delle parti correlate a Camfin come sopra individuate ai Responsabili di Funzioni Centrali / Attività Operative che riportano direttamente all'Amministratore Delegato (c.d. Primi Riporti).

I Primi Riporti comunicano con cadenza trimestrale all'Amministratore Delegato le operazioni effettuate con Camfin – o con le società controllate da Camfin – e anche con l'interposizione di terzi, dalle parti indirettamente correlate come individuate nell'elenco fornito dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, di valore superiore a Euro 500.000 e, anche se di valore inferiore, di quelle concluse non a condizioni standard.

“Criteri generali per l’individuazione delle operazioni di maggior rilievo: strategico, economico, patrimoniale o finanziario”

Ferme restando le competenze e i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione per legge, statuto, assetto di deleghe e procedure interne, spetta al Consiglio di Amministrazione la preventiva approvazione dei seguenti atti e operazioni non infragruppo quando effettuate da Camfin S.p.A. (di seguito “Camfin”) o da società controllate e soggette ad attività di direzione e coordinamento di Camfin:

- a) l’assunzione e la concessione di finanziamenti per un valore complessivo superiore a 150 milioni di euro per singolo finanziamento e con durata superiore a 18 mesi;*
- b) le emissioni di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati europei o extraeuropei (e loro delisting) per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di euro;*
- c) la concessione di garanzie a favore ovvero nell’interesse di terzi per importi superiori a euro 10 milioni per singola garanzia;*
- d) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano i) quale valore nozionale un ammontare superiore a 150 milioni di euro e ii) che non abbiano quale finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale (a titolo puramente esemplificativo: copertura cambi, copertura materie prime);*

- e) *le operazioni di acquisizione o cessioni di partecipazioni di controllo e di collegamento per valori superiori a euro 100 milioni che comportino (i) l'ingresso in (oppure l'uscita da) mercati geografici e/o merceologici;*
- f) *le operazioni di acquisizione o cessioni di partecipazioni diverse da quelle di cui al precedente punto d) per importi superiori a euro 100 milioni;*
- g) *le operazioni di acquisizione e cessione di aziende o di rami d'azienda che hanno rilevanza strategica o comunque di valore superiore a 75 milioni di euro;*
- h) *le operazioni di acquisizione o cessione di cespiti e di altre attività che hanno rilevanza strategica o comunque di valore complessivamente superiore a euro 75 milioni;*

Sono oggetto di preventiva approvazione anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.”

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Indice

1. Premessa
2. Scopo e campo d'applicazione
3. Destinatari
4. Riferimenti
5. Definizioni
6. Requisiti dell'informazione privilegiata
7. Classificazione dell'informazione *market sensitive*
8. Registro
9. Misure di confidenzialità
 - ✓ Sicurezza organizzativa
 - ✓ Sicurezza fisica
 - ✓ Sicurezza logica
10. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - regole generali
11. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - casi speciali
 - ✓ *Rumors* e richieste dell'Autorità
 - ✓ *Profit warning*
12. Rapporti con terzi
 - ✓ Rapporti con la comunità finanziaria
 - ✓ Rapporti con i *media*
 - ✓ Conferenze, convegni, corsi e *conventions*
13. Pubblicazioni

Allegati

- A - Modello di informativa da trasmettere ai soggetti inseriti nel Registro
- B - Criteri di tenuta e modalità di gestione del Registro
- C - *Template* di *Confidentiality Agreement* (versione in lingua italiana e in lingua inglese)

1. Premessa

1.1 - Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell'impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di *business*.

1.2 - Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l'utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del "need to know". L'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del Gruppo Camfin (di seguito il "**Gruppo**") soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.

1.3 - L'ordinamento peraltro dispone l'obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L'ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell'informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

1.4 - Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al "perfezionamento" dell'informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell'obbligo di divulgazione immediata, l'informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi *in itinere* deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l'attività d'impresa.

1.5 - La presente procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l'interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l'interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra *disclosure* dell'informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione.

2 - Scopo e campo d'applicazione

2.1 - La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) definisce

- i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell'informazione privilegiata;
- le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione privilegiata *in itinere*, con particolare riferimento all'istituto del registro di cui all'art. 115-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 e all'art. 152-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell'informazione privilegiata *in itinere*;
- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e - in genere - sui momenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.

2.2 - La Procedura è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo Camfin, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo 231 adottato da Camfin (in seguito “**Camfin**”).

Essa disciplina direttamente le informazioni privilegiate afferenti Camfin, le sue controllate non quotate e gli strumenti finanziari quotati del Gruppo e rappresenta il template delle analoghe misure che ciascuna delle società del Gruppo, eventualmente emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, sarà autonomamente tenuta a porre in atto.

2.3 - La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* da parte del relativo Preposto.

3 - Destinatari

3.1 - Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di società del Gruppo che si trovano ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate. In particolare, i primi riporti organizzativi attestano per iscritto, all'atto della nomina, di aver preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.

3.2 - I comportamenti dei soggetti “esterni” che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso sono disciplinati dalle regole poste dal *confidentiality agreement* di cui *infra*.

3.3 - La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da Camfin, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore e - limitatamente alle eventuali società controllate quotate o con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani - affinché adottino misure equipollenti.

4 - Riferimenti

- Direttive UE in materia di *market abuse* (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004)
- Artt. 114 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 (T.U. dell’Intermediazione Finanziaria)
- Legge n. 262/2005
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- Codice etico del Gruppo Camfin e modello Organizzativo 231 di Camfin
- Principi generali del controllo interno

5 - Definizioni

- *Informazione privilegiata* - Ai sensi di legge, si dice informazione privilegiata rispetto a Camfin un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall’una o dalle altre. Le informazioni privilegiate, una volta perfezionate, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità regolamentate dalla presente Procedura.
- *Informazione market sensitive* - Ai fini della presente Procedura, per informazione *market sensitive* si intende l’informazione che potrebbe diventare informazione privilegiata, *i.e.*

l'informazione privilegiata *in itinere*. In questa accezione, possono costituire informazioni *market sensitive*, fra l'altro, un consuntivo così come una previsione gestionale o un *forecast*, un'offerta commerciale, un progetto, un contratto, un fatto, anche organizzativo, un'operazione societaria, una decisione di *business*. Le informazioni *market sensitive* sono oggetto dello specifico regime di riservatezza regolamentato dalla presente Procedura; ciò non esclude che le medesime informazioni siano classificate anche secondo la metodologia *standard* di classificazione, di cui alle apposite disposizioni interne, alla stregua del rischio di danno al quale sarebbe esposto il Gruppo a seguito di una loro circolazione impropria.

- Contesto informativo - Posto un dato evento/operazione/progetto, il contesto informativo riguardante quell'evento/operazione/progetto è il complesso delle informazioni a esso afferenti, ivi incluse le informazioni accessorie e comunque connesse e tutte le relative elaborazioni. Analogamente costituiscono contesti informativi alcune attività/processi ricorrenti o continuativi nell'ambito dell'attività sociale.
- Registro - La banca dati informatica, istituita ai sensi di legge, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni *market sensitive*.

6 - Requisiti dell'informazione privilegiata

6.1 - Primo requisito dell'informazione privilegiata è il carattere preciso. Pertanto l'informazione per essere privilegiata deve avere a oggetto

- ✓ un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, ovvero
- ✓ un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere,

e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.

6.2 - L'informazione privilegiata riguarda fatti e circostanze accaduti o di probabile accadimento. Sono esclusi dall'ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni elaborati a partire da dati di dominio pubblico.

6.3 - L'informazione privilegiata deve altresì essere riferibile alla Società o a società sue controllate. Al riguardo, l'informazione privilegiata può

- ✓ avere una genesi “volontaria” (così le decisioni unilaterali di *business*, le operazioni di finanza straordinaria e gli accordi) ovvero
- ✓ derivare dall’accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sull’attività dell’impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (così i consuntivi di periodo, ovvero le dimissioni di un *top manager*).

La riferibilità dell’informazione alla Società va valutata in termini di imputabilità giuridica della decisione (informazione privilegiata a genesi “volontaria”) ovvero dell’atto di accertamento (informazione privilegiata a genesi “esterna”).

6.4 - Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata, il perfezionamento ha luogo nel momento in cui il fatto (operazione, decisione unilaterale o accordo) a cui l’informazione afferisce viene definito secondo i procedimenti previsti dai principi di *corporate governance* applicabili, *i.e.* risultanti dalla legge, dallo statuto e da atti interni. In sostanza, la *disclosure* dell’informazione privilegiata segue la decisione dell’organo competente per le materie che sono oggetto dell’informazione stessa (Consiglio di Amministrazione o organo delegato).

6.5 - Per quanto riguarda gli accordi, rileva il momento della sostanziale definizione, in termini di contenuti e di vincolatività giuridica, piuttosto che quello della formalizzazione (stipula): l’informazione privilegiata è perfetta non appena si verifica l’incontro delle volontà delle parti sugli elementi essenziali del contratto, senza riserva di trattative ulteriori. Resta ferma la necessità che la “volontà” della Società (o delle sue controllate) sia espressa da un agente capace di impegnare la Società (o le sue controllate), al fine di assicurare la riferibilità della “volontà” - e con essa la riferibilità dell’informazione - alla Società stessa (o alle sue controllate).

6.6 - Nel caso di genesi “esterna” dell’informazione privilegiata, vale a dire di informazione consistente nell’accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, allorché il fatto è istantaneo (*i.e.* la notifica di un provvedimento sanzionatorio ovvero le dimissioni di un *top manager*) e non suscettibile di interpretazione discrezionale, il momento del suo recepimento da parte dell’organizzazione aziendale coincide con la riferibilità dell’informazione alla Società (o a società sue controllate) e - dunque - al perfezionamento dell’informazione privilegiata, con conseguente obbligo di *disclosure*.

6.7 - Più frequentemente l’accertamento dell’informazione privilegiata a genesi esterna si configura come un processo che si snoda nel tempo ed è articolato in fasi successive, volto ora alla costruzione di un dato (così i consuntivi di periodo), ora all’interpretazione di un complesso di

circostanze (così un eventuale *profit warning*, in relazione all'andamento gestionale). Nella fattispecie il momento perfezionativo dell'informazione privilegiata è governato dalle regole (legali, statutarie, organizzative interne) di *corporate governance*, in termini di competenza alla conclusione del processo di accertamento.

7 - Classificazione dell'informazione *market sensitive*

7.1 - Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata, sono autorizzati a qualificare l'informazione come *market sensitive* i soggetti legittimati a sottoporre l'evento/operazione/processo all'organo competente a decidere su di esso. Pertanto,

- rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza dell'organo consiliare (*i.e.* operazione di finanza straordinaria), la qualificazione di informazione *market sensitive* è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, che possono delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato (*i.e.* accordo commerciale, ovvero lancio di un nuovo prodotto), a decidere circa la natura *market sensitive* dell'informazione è il riporto organizzativo diretto dell'organo delegato.

7.2 - E' altresì possibile che la qualificazione avvenga direttamente da parte dello stesso organo competente a decidere (*i.e.* a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli organi delegati).

7.3 - All'esito della qualificazione dell'informazione come *market sensitive*, il soggetto legittimato attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all'interno e soprattutto all'esterno dell'organizzazione d'impresa.

7.4 - Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione privilegiata, ferma l'ipotesi dell'evento istantaneo non suscettibile di interpretazione, in cui la mera ricezione da parte dell'organizzazione fa scaturire l'obbligo di *disclosure*, l'informazione assume la qualità *market sensitive* (ed è assoggettata allo specifico regime di riservatezza connesso a questo *status*),

- nel caso in cui il contenuto informativo sia oggetto di un procedimento formalizzato di accertamento/costruzione (*i.e.* elaborazione dei dati destinati a essere riportati in una situazione contabile), a partire dalla fase del procedimento individuata dal primo riporto organizzativo preposto al procedimento stesso. Nell'effettuare questa determinazione si dovrà contemperare l'esigenza organizzativa di speditezza dei flussi informativi "elementari" con l'esigenza di

tempestiva prevenzione (con adeguati strumenti e comportamenti) del rischio di fuga di notizie (*leakage*);

- nel caso in cui il processo di interpretazione e valutazione dell'evento o circostanza non sia formalizzato *ex ante* (i.e. notifica di un provvedimento sanzionatorio), a partire dal momento in cui l'evento o circostanza entra nella sfera di riferibilità dell'impresa, all'atto dell'apprezzamento del primo riporto organizzativo competente, se e quando giudichi che la specifica informazione possa evolvere in informazione privilegiata.

7.5 - Prima della qualificazione come *market sensitive*, l'informazione versa in uno stadio preliminare, irrilevante ai fini della presente Procedura, il che ovviamente non ne esclude la natura riservata.

7.6 - I soggetti deputati alla qualificazione dell'informazione quale informazione *market sensitive* possono avvalersi nelle loro valutazioni del supporto tecnico del Referente¹ Informativo, il quale potrà anche redigere, a titolo esemplificativo, appositi elenchi di fatti e circostanze che - normalmente, in funzione della loro natura, delle loro caratteristiche e delle loro dimensioni - potrebbero configurarsi come rilevanti.

8 - Registro

8.1 - Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi *market sensitive*, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell'informazione all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

8.2 - Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni nel Registro vengono effettuate:

- per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (i.e. il processo di rendicontazione, *budget, forecast*);
- per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti).

¹ Referente destinatario delle richieste di informazioni di cui all'articolo 2.6.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

8.3 - L'iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente o continuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità delle specifiche informazioni *market sensitive* e l'eventuale momento a decorrere dal quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante).

8.4 - La responsabilità dell'apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento (con l'indicazione del ruolo ricoperto da ciascuna persona informata) coincide con la responsabilità alla qualificazione di un'informazione come *market sensitive* e dunque è affidata agli stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell'informazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi contenuti.

8.5 - All'atto dell'iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti relativi -a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l'informazione *market sensitive* afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato- il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato, corredato di apposita nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all'accesso all'informazione *market sensitive*, ivi inclusa apposita *policy* per il tracciamento individuale dei flussi informativi (cfr. modello allegato *sub A*).

8.6 - I ruoli e le modalità di gestione e aggiornamento del Registro, le modalità di ricerca dei dati in esso inseriti, nonché i criteri adottati nella tenuta della banca dati sono dettagliatamente riportati nel documento allegato alla presente Procedura *sub B*.

9 - Misure di confidenzialità applicate alle informazioni *market sensitive*

9.1 - Il Gruppo Camfin adotta misure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni *market sensitive*. In particolare, fatta salva ogni cautela suggerita dall'esperienza e, in generale, dalla prudenza richiesta al fine di contenere entro limiti ragionevoli il rischio di *leakage* informativo, è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza organizzativa, fisica e logica *infra* riportate.

9.2 - Resta inteso che le stesse misure trovano altresì applicazione

- alle informazioni privilegiate già perfezionate per le quali sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*, fino a *disclosure* avvenuta;
- anche a valle della *disclosure*, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

Sicurezza organizzativa

9.3 - La distribuzione dell'informazione *market sensitive*, in base al criterio-guida del *need to know*, è affidata alla responsabilità dei primi riporti organizzativi inseriti nell'organigramma di Camfin, ai quali è fatto carico di avvertire i destinatari della rilevanza delle informazioni comunicate e di assicurare tempestivamente il coerente popolamento del Registro.

9.4 - In caso di attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi, l'individuazione dei soggetti abilitati ad avere accesso all'informazione *market sensitive* è un elemento essenziale delle procedure operative che governano quegli stessi attività/processi. E' responsabilità della funzione Risorse Umane (HR) presidiare l'aggiornamento del Registro in relazione alle evoluzioni organizzative interne.

9.5 - Per accedere a informazioni *market sensitive*, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere apposito *confidentiality agreement*. Sarà cura del dipendente che in relazione allo specifico ruolo svolto dovesse trasferire a soggetti esterni al Gruppo verificare e garantire preventivamente l'avvenuta sottoscrizione del *confidentiality agreement*. Il *template* di tale accordo, i cui contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, nonché eventualmente del Segretario del Consiglio su delega di questi ultimi, è allegato *sub C* alla presente Procedura.

Sicurezza fisica

9.6 - L'attività di produzione dei supporti (quali, a fini esemplificativi, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni *market sensitive* deve essere presidiata da personale iscritto nel Registro. Le successive operazioni di conservazione, distribuzione e, in genere, gestione di detti supporti sono responsabilità di quanti ne dispongano, e nei limiti in cui ne dispongano, in base al titolo risultante dall'iscrizione nel Registro. A ciascuno spetta assicurare la tracciabilità delle operazioni di gestione dei supporti che a esso sono stati affidati.

9.7 - Il supporto deve essere etichettato “*market sensitive*” per rendere riconoscibile la natura dell’informazione in esso contenuta; a questo scopo gli eventuali *file*, a prescindere dall’estensione, devono recare nella denominazione il nome in codice del contesto informativo al quale appartengono.

9.8 - I supporti recanti informazioni *market sensitive* devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato ovvero essere riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all’esterno delle sedi di lavoro.

9.9 - La distruzione dei supporti recanti informazioni *market sensitive* deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee a evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

Sicurezza logica

9.10 - Le informazioni *market sensitive*, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, debbono essere trattate in modo da garantirne la riservatezza..

9.11 - Il popolamento del Registro rispetto a uno specifico contesto informativo comporta in via automatica il corrispondente popolamento del *data base* delle licenze di autorizzazione all’accesso ai corrispondenti *file*, con i profili utente corrispondenti ai ruoli definiti nel Registro medesimo, anche per categoria.

10 - Comunicazione al mercato dell’informazione privilegiata - regole generali

10.1 - Nel caso di genesi “volontaria” dell’informazione privilegiata (ovvero di informazione privilegiata oggetto di procedimento di accertamento), è responsabilità del soggetto titolato a qualificare il contesto informativo come *market sensitive* (ovvero del primo riporto organizzativo preposto al procedimento di accertamento) attivare tempestivamente il processo di elaborazione della comunicazione da diffondere al mercato all’atto del perfezionarsi dell’informazione privilegiata.

10.2 - A tal fine, detto soggetto gestisce i rapporti con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (in seguito “Direzione”), coordinando quanti fra gli iscritti nel Registro per lo specifico contesto informativo riguardato dispongano dei necessari elementi conoscitivi, affinché la Direzione possa elaborare uno schema di comunicato. Il Referente Informativo verifica tale schema

sotto il profilo della congruenza dei dati economico/finanziari presentati, dell'adeguatezza a soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria, della coerenza con quanto già rappresentato dalla Società nei propri rapporti istituzionali, ovvero in precedenti comunicati, della *compliance* con la normativa applicabile.

10.3 - Da ultimo, il Referente Informativo valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (*i.e.* Borsa Italiana, Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.

10.4 - La Direzione sottopone infine la bozza di comunicato, quale risultante a seguito degli interventi e delle valutazioni innanzi descritti, all'approvazione del Vertice societario (ovvero del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, qualora la determinazione collegiale determini il perfezionamento dell'informazione privilegiata); ne recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e riceve l'autorizzazione per effettuare la *disclosure* dall'Amministratore a ciò delegato. La Direzione (eventualmente avvalendosi di apposita funzione), rilasciata la propria dichiarazione ed accertata la presenza della stessa da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società, che ne attesta la corrispondenza al vero, ove il comunicato rechi informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo, diffonde poi il comunicato, secondo la normativa applicabile, dandone immediata notizia a *Investor Relations* e al Referente Informativo, affinché svolgano le attività di competenza, nonché ai primi riporti del Vertice Societario.

10.5 - Dopo la diffusione al pubblico, il comunicato stampa è pubblicato senza indugio (e comunque entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione) a cura di *Investor Relations* sul sito Internet della Società con indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.

10.6 - In caso di informazione privilegiata costituita da un fatto istantaneo oggetto di mero recepimento, il processo innanzi descritto - *mutatis mutandis* - è attivato dal soggetto interno all'organizzazione abilitato all'accertamento.

11 - Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - casi particolari

Rumors e richieste dell'Autorità

11.1 - Qualora

- si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico, non in conformità alla presente Procedura, e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni o cessioni significative, ovvero l'andamento degli affari della Società o delle sue controllate;
- a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse in conformità alla presente Procedura e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società o delle sue controllate;
- vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di c.d. *rumors* di mercato,

il Referente Informativo, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa, eventualmente valutando l'esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.

11.2 - Analogamente, il Referente Informativo provvede, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di effettuare una comunicazione al pubblico (valutando altresì, come sopra, l'eventuale esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*), qualora Borsa Italiana o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumors*.

11.3 - In caso di riconosciuto accertamento della necessità/opportunità di comunicazione al pubblico, il Referente Informativo attiva il processo di definizione del comunicato da fare oggetto di *disclosure* al mercato, nei termini innanzi illustrati.

Profit warning

11.4 - Nel caso di precedente comunicazione di *target* (anche in forma di *trend* di variazione) e/o dati previsionali della Società e/o delle società controllate, sarà cura di *Investor Relations*, d'intesa con la Direzione, monitorare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con quanto già diffuso, nonché monitorare il "*consensus*" del mercato, al fine di diffondere eventuali *profit warning* in caso di rilevante e durevole scostamento tra le attese del mercato e quelle interne alla Società.

11.5 - Il processo di predisposizione del comunicato stampa, se necessario, avviene a cura della Direzione, con le modalità innanzi illustrate.

12 - Rapporti con terzi

12.1 - All'interno della Società specifica struttura è preposta alle relazioni con i *media* e con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.

Rapporti con la comunità finanziaria

12.2 - I rapporti con la comunità finanziaria sono curati da *Investor Relations*.

12.3 - In occasione di eventuali incontri con la comunità finanziaria (quali *road-shows*, *conference calls*, convegni, etc.), *Investor Relations* comunica preventivamente al Referente Informativo luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti. Una volta definito nella sua versione finale, tale materiale sarà oggetto degli eventuali adempimenti verso il mercato da parte del Referente Informativo prima della sua presentazione/distribuzione ai partecipanti agli incontri.

12.4 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato. Analogamente si procede qualora, nell'ambito dell'incontro, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

Rapporti con i *media*

12.5 - I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla Direzione.

12.6 - Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società, nonché a partecipare a incontri con i giornalisti, il Presidente e, d'intesa con lo stesso, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché gli altri soggetti autorizzati dal Presidente. Il Referente Informativo verrà informato preventivamente, per le valutazioni di competenza, dei contenuti che saranno oggetto dell'intervista o della conferenza stampa.

12.7 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, secondo le modalità innanzi illustrate. Analogamente si procede

qualora, nell'ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

Conferenze, convegni, corsi e *conventions*

12.8 - In occasione della partecipazione da parte del *management* a conferenze, convegni, corsi e *conventions*, la funzione aziendale interessata comunica preventivamente alla Direzione luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo il nominativo del rappresentante della Società nella circostanza, nonché bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti.

12.9 - La Direzione verifica preventivamente i contenuti dell'evento. Qualora poi, in esito a detta verifica, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, con le modalità innanzi illustrate.

13 - Pubblicazioni

13.1 - Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (a titolo esemplificativo: sotto forma di avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere verificato preventivamente dalla Direzione, con il supporto del Referente Informativo, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle notizie riportati con quelli già diffusi e di verificare che non contengano informazioni privilegiate.

13.2 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti della pubblicazione, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato.

13.3 - Nel sito Internet della Società sono pubblicate informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc. Detta pubblicazione (autorizzata dalla Direzione) non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; la documentazione deve essere inviata al Referente Informativo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Allegati: O M I S S I S

**ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO MASSIMO
DI INCARICHI RITENUTO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'**

In principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di cinque società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento di Camfin S.p.A. ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice S&P/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (iscritte negli elenchi di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ovvero (iii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui sub (i), (ii) e (iii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, da rendere pubblica nell'ambito della relazione annuale sul proprio sistema di Corporate Governance in tale sede congruamente motivata; a tal fine possono essere considerati gli incarichi di amministratore o sindaco in società anche estere, o che non abbiano le caratteristiche sopra indicate, tenuto conto della dimensione, dell'organizzazione, nonché dei rapporti partecipativi sussistenti fra le diverse società e della partecipazione dei consiglieri ad eventuali comitati costituiti all'interno del consiglio.



CAM FINANZIARIA S.p.A.

Regolamento delle Assemblee

aprile 2007

Articolo 1

- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Articolo 2

- Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito "il Presidente") adottando - come da legge e Statuto - le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 3

- Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito "i Partecipanti").
- Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.
- Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.
- I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4

- Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
- Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

- Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 5

- Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

Articolo 6

- Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.
- Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, è coadiuvato da scrutatori; può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 7

- Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.
- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Articolo 8

- In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.
- Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Articolo 9

- Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.
- E' sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
- Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

Articolo 11

- Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Articolo 12

- Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.

- Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Articolo 13

- Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Articolo 14

- Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

Articolo 15

- Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.



CAM FINANZIARIA S.p.A.

Statuto
Aprile 2008

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:

"CAM FINANZIARIA S.p.A."

La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "CAMFIN S.p.A." ad ogni effetto di legge.

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati, il tutto non nei confronti del pubblico;
- il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni mobili ed immobili e di aziende;
- la fornitura e la vendita di servizi di elaborazione dati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale e commerciale, anche di carattere immobiliare in relazione con l'oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha sede in Milano.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta a tutti gli effetti di legge dal libro dei soci.

Articolo 5

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 191.199.414,64 (centonovantunomilionicentonovantanovemilaquattrocentoquattordici euro e sessantaquattro cent) diviso in n. 367.691.182 (trecentosessantasettemilioneicentonovantunomilacentoottantadue) azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data dell'11

maggio 2009, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali euro 50.000.000 (cinquantamiloni), con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 96.153.846 azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria dell'11 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data dell'11 maggio 2009 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrant validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali euro 50.000.000 (cinquantamiloni) nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrant.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche privilegiate.

Qualora deliberato dall'assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

Articolo 8

Le azioni sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEE

Articolo 9

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista all'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni

prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

Articolo 10

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice-Presidente; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di deposito delle stesse.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il

candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero da ciascun Sindaco effettivo previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti gli Amministratori, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni liberi prima (o in caso di urgenza almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato Esecutivo, ove nominato - possono avvenire, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato Esecutivo ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 16

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Camfin S.p.A. o di scissione a favore di Camfin S.p.A. delle società di cui Camfin S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Articolo 18

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni

e i relativi compensi, o delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad un Comitato Esecutivo.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di *corporate governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Avrà pure facoltà di nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di

minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge.